SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 152

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 marzo 2000)

INDICE

ASCIUTTI: sulla vicenda della signora Anna Marani (4-16860) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 10461

BATTAFARANO: sull'assunzione di non vedenti presso il Ministero della difesa (4-16525) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10462

BEVILACQUA: sulla richiesta di trasferimento di alcuni comuni nella circoscrizione giudiziaria di Vibo Valentia (4-17158) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10463

BRUNI ed altri: sulle scuole di specializzazione in odontostomatologia (4-15577) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 10464

CURTO: sulla morte del militare Nicola Farfaglia (4-17826) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10466

CUSIMANO ed altri: sullo speronamento del peschereccio italiano «Orchidea» da parte di una nave da guerra libica (4-12772) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10467

FIGURELLI ed altri: sulle misure di protezione dei magistrati (4-18205) (risp DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10470

GUERZONI: sul comportamento dell'ambasciata italiana a Cuba in occasione della degenza in ospedale dell'isola di un turista (4-14793) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 10475

LASAGNA: sulla presenza di sostanze nocive nell'acqua minerale (4-16387) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 10479

LAURO: sulla pericolosità del tunnel in località Arco Felice a Pozzuoli (Napoli) (4-05143) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 10480

MARCHETTI: sull'ufficio del territorio di Massa Carrara (4-08012) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10482

MONTICONE: sul rispetto dei diritti umani in Guatemala (4-11144) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10485

MUNDI ed altri: sui fondi a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria (4-17385) (risp. DILIBIBERTO, *ministro della giustizia)* 10487

PALOMBO: sull'estensione degli strumenti della programmazione negoziata alle imprese agricole e della pesca (4-17475) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio* e *della programmazione economica)* 10488

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

PIANETTA: sul rispetto dei diritti umani nella Corea del Nord (4-17929) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 10489

PREIONI: sull'esposto inviato dagli avvocati Monteverde di Novara (4-16297) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10491

RUSSO SPENA: sulle esercitazioni svolte dalla brigata di cavalleria «Pozzuolo di Friuli» (4-15235) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10493

sul decesso del militare Paolo Saracino (4-17204) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10494

sulla vicenda della signora Teresa Quici (4-17995) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10495

SALVATO: sul mancato rilascio ad alcuni cittadini curdi dei visti per entrare in Italia (4-16800) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 10497

SEMENZATO: sulla messa al bando delle mine antipersona (4-10652) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10500

SERVELLO: sulla concessione dei permessi retribuiti ai sindacalisti del Ministero degli affari esteri (4-17517) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10503

TOMASSINI: sulla segnaletica presente nello svincolo di Castronno dell'autostrada A8 (4-13108) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 10504

TONIOLLI: sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico (4-17033) (risp. BETTONI BRANDANI. *sottosegretario di Stato per la sanità)* 10506

ASCIUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che è giunta in questi giorni alla ribalta delle cronache la vicenda della signora Anna Marani, residente a Perugia, che, sposata con Alaeddin Adnan, sia ad Assisi con rito cattolico che ad Aleppo con rito islamico, nel luglio del 1998 ha subìto il rapimento dei due figli (di dieci e di dodici anni) da parte del marito che li tiene con sè in Siria;

visto che con una recente sentenza la corte d'appello ha sospeso la patria potestà di Adnan ed ha affidato alla signora Marani i due figli;

pur considerando che la questione è delicata e spinosa vista la diversità non solo delle due culture religiose, ma soprattutto degli ordinamenti giuridici dei due Stati;

visto che mai come in questo caso si rivela necessario un intervento diplomatico per consentire un dialogo che garantisca la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte nella vicenda, nell'interesse soprattutto dei figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire su questa vicenda attraverso il concretarsi di un dialogo con le autorità siriane per addivenire nel più breve tempo possibile ad una equa soluzione.

(4-16860)

(21 ottobre 1999)

Risposta. – Il Ministero degli affari esteri e la rappresentanza diplomatico-consolare a Damasco hanno offerto e continuano ad offrire alla signora Marani ogni assistenza in relazione alla sua delicata vicenda familiare, dopo che i minori Abdo e Samer, figli della predetta e del cittadino siriano Alaeddin Adnan, furono portati in Siria dal padre nel luglio 1998 senza il consenso della madre.

Nel luglio 1999 la signora Marani si è recata a Damasco per incontrarvi il marito e i figli e raggiungere un accordo nell'interesse dei minori, cosa purtroppo rivelatasi impossibile.

La sentenza di affidamento dei minori alla madre emessa dal tribunale di Perugia, cui l'onorevole interrogante si riferisce, non è infatti valida per la Siria dove, in base alla legge locale, il signor Adnan ha il diritto di avere la custodia dei bambini, così come quello di imporre alla moglie di risiedere in Siria.

Una possibile via di uscita potrebbe essere la richiesta di divorzio, anche in Siria, da parte della signora Marani e il successivo tentativo di ottenere l'affidamento dei figli da un tribunale locale (cosa peraltro

molto difficile). La connazionale tuttavia si è finora mostrata riluttante a prendere tale decisione, ovviamente del tutto personale, temendo un peggioramento della situazione.

Il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata a Damasco continueranno comunque a seguire con attenzione la vicenda nel tentativo di ottenere dall'Adnan il rientro, almeno temporaneo, dei bambini in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(22 febbraio 2000)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che numerosi centralinisti ciechi sono in attesa di assunzione presso vari sedi del Ministero della difesa, si chiede di sapere quali ostacoli impediscono di procedere all'assunzione, specie in considerazione del fatto che la grande parte delle pratiche è già perfezionata.

(4-16525)

(29 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si osserva, preliminarmente, che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 le assunzioni di personale sono subordinate a preventiva delibera autorizzativa da parte del Consiglio dei ministri (trimestrale fino al 1999 e semestrale dal 2000 in poi – articolo 20 della legge n. 488 del 1999) e che a tale condizione è soggetta anche la categoria dei non vedenti come precisato dal Dipartimento della funzione pubblica con una esplicita nota (n.1866/4 del 23 aprile 1999).

Poiché le pratiche relative ai non vedenti perfezionate nel 1998 si sono tutte concluse con l'assunzione degli interessati (4 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998 e 6 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999), la questione sollevata dall'onorevole interrogante si riferisce presumibilmente ai 10 casi per i quali le relative pratiche sono state perfezionate all'inizio del 1999 e la prevista richiesta di autorizzazione all'assunzione è stata inoltrata alla Funzione pubblica il 21 marzo 1999.

Le difficoltà di assunzione dei non vedenti sono state determinate dalle circostanze che, a fronte delle richieste di autorizzazione all'assunzione per 35 unità esterne all'amministrazione (tra cui i 10 non vedenti) inoltrate nei primi due trimestri del 1999, il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 ha autorizzato l'assunzione di un contingente di sole 4 unità.

Inoltre, il ridotto numero di assunzioni autorizzate è reso particolarmente difficoltoso dal disposto della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, con cui si stabilisce che una percentuale, non inferiore al 25 per cento, delle assunzioni deve essere effettuata tramite contratto di

lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o con contratto di formazione lavoro (legge n. 449 del 1997, articolo 39, comma 18).

Tale vincolo è stato ulteriormente ampliato per il 2000 raggiungendo il 50 per cento delle assunzioni (legge n. 488 del 1999, articolo 20). A ciò si è aggiunta la necessità di contemperare le diverse pressanti esigenze da soddisfare (come ad esempio quelle degli Arsenali della Marina, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 3-03115 da parte del medesimo interrogante).

Per tali motivi, prima di procedere all'individuazione del personale da assumere, sono stati chiesti, al Dipartimento della funzione pubblica, chiarimenti in ordine alla possibilità che anche il personale non vedente, reclutato in base a normativa speciale, potesse essere assunto a *part-time*.

A seguito del favorevole avviso del predetto Dipartimento (nota n. 5549/3 del 22 novembre 1999) e nonostante il ridotto contingente autorizzato, l'amministrazione ha avviato le procedure per l'assunzione di tutti i 10 non vedenti, seppure con rapporto di lavoro a tempo parziale.

In conclusione la questione può dirsi avviata a soluzione.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(2 marzo 2000)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 29 ottobre 1996 lo scrivente presentò un'interrogazione parlamentare (4-02611) con la quale si chiedeva l'adozione di provvedimento volto al trasferimento dei comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia nell'ambito della circoscrizione giudiziaria di Vibo Valentia;

che in data 8 maggio 1997 il Ministro in indirizzo rispose al suddetto atto di sindacato ispettivo osservando: «...ogni valutazione andrà operata all'esito della eventuale definitiva approvazione del disegno di legge sul 'giudice unico", in un contesto di concreti e organici interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi. In ogni caso saranno acquisiti i pareri degli enti esponenziali, delle popolazioni interessate e dei competenti consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense.»;

che con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono state approvate «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»;

che, nonostante siano trascorsi circa due anni, ad oggi, nessun provvedimento nel senso richiesto è stato adottato, tanto che i comuni citati continuano a rientrare nella circoscrizione giudiziaria di Lamezia Terme,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti per ovviare alle evidenti disfunzioni che la situazione sopradescritta comporta e, in particolare, se non si ritenga di dover procedere al trasferimento dei predetti comuni nell'ambito della circoscrizione giudiziaria di Vibo Valentia.

(4-17158)

(11 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si comunica che le possibilità di eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali, anche nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, potranno essere esaminate solo all'esito della prossima fase di completa attuazione della riforma del giudice unico di primo grado, nel quadro di una valutazione globale che tenga conto delle esigenze specifiche dei singoli uffici giudiziari; ciò al fine di poter operare interventi mirati e, ciò che più conta, definitivi.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(9 marzo 2000)

BRUNI, TOMASSINI, PIANETTA, DE ANNA. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Viste le direttive europee nn. 362 e 363 del 1975 riguardanti i medici, confermate dalla direttiva n. 93/16 del 5 aprile 1993, e le direttive nn. 686 e 687 del 1978 riguardanti gli odontoiatri;

premesso:

che non esiste alcuna preclusione da parte della Comunità europea alla specializzazione medica in odontostomatologia;

che lo Stato italiano, nel sospendere le attività di tali scuole di specializzazione, ha commesso un danno nei confronti dei suoi cittadini medici;

che la posizione ufficiale del Parlamento europeo, nella persona del suo presidente Josè Maria Gil Robles, è di considerare tale problema, complesso e delicato, necessario di una corretta soluzione perchè assolutamente importante per il benessere e la salute della popolazione italiana, come da lettera inviata in data 15 aprile 1999 (protocollo n. 201653) a Luigi Cavalchini, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

che lo stesso Presidente suggerisce nella citata lettera due alternative:

il ripristino delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, sospese nel 1993 con il decreto ministeriale Colombo-Garavaglia;

consentire l'esercizio della professione di odontoiatra a tutti i medici chirurghi che hanno iniziato il loro *iter* di studi a partire dal

1980 fino al 1993 (anno di sospensione della scuola di specializzazione);

che il Parlamento italiano sta attualmente disciplinando questa materia;

che è necessario emanare una legge italiana di separazione degli ordini professionali che tenga conto dell'interesse della nazione e del rispetto delle citate direttive europee,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si stiano attuando in merito alla vicenda anzidetta e se sia intenzione dei Ministri in indirizzo di accogliere almeno uno dei suggerimenti formulati dal Presidente del Parlamento europeo, perchè in caso contrario, di fronte all'emanazione di una normativa che si discosti dai predetti suggerimenti, si potrebbe conseguire l'incriminazione dell'Italia, come già avvenuto con la legge n. 471 del 1988, con gravi conseguenze, oltre che di immagine, anche economiche per il contenzioso che ne deriverebbe.

(4-15577)

(17 giugno 1999)

Risposta. – La disattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia (avvenuta con decreto ministeriale dell'ottobre 1993) è stato un atto obbligato: infatti la Commissione europea, sulla base del parere n. II/D/5045/3/89, reso dal comitato consultivo per la formazione degli odontoiatri, ha promosso azione innanzi alla Corte di giustizia nei confronti dello Stato italiano, in quanto la specializzazione in odontostomatologia, pur se compresa nell'elenco delle specializzazioni medico-chirurgiche, non può essere configurata per la sua struttura nell'ordinamento universitario italiano come una vera specializzazione medica, bensì come percorso alternativo per l'esercizio della professione odontoiatrica da parte dei laureati in medicina e chirurgia.

Ai sensi della normativa comunitaria quest'ultima spetta, invece, solo ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

D'altro canto, il Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione n. 1478 del 1997, ha ritenuto legittimo il decreto ministeriale 30 ottobre 1993 nella parte in cui, a decorrere dall'anno accademico 1993-1994, non contempla più fra le scuole di specializzazione quella in odontostomatologia, giacché il citato decreto non ne prevede la soppressione – che ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo n. 257 del 1991, dev'essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica – ma solo la temporanea disattivazione.

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, consente, previo superamento di una prova attitudinale, ripetibile una volta, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e quindi l'esercizio della professione odontoiatrica ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985.

Non si può consentire, invece, l'esercizio della professione odontoiatrica a coloro che hanno iniziato il loro *iter* formativo dopo il 1985,

altrimenti si violerebbe nuovamente la normativa comunitaria, così come avvenuto con la ormai abrogata legge n. 471 del 1988, con conseguente apertura di nuovi contenziosi in sede comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(6 marzo 2000)

CURTO. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere se non ritenga di dover attivare una specifica inchiesta ministeriale al fine di appurare se la morte del marinaio Nicola Tranfaglia, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2000, pare per suicidio, sia stata determinata da fattori imputabili all'inestirpabile cultura del «nonnismo».

(4-17826)

(19 gennaio 2000)

Risposta. – L'inchiesta sulla tragica morte del fuciliere di marina Nicola Farfaglia è stata disposta immediatamente dopo l'evento di cui si ricordano, di seguito, le circostanze.

Il giorno 18 gennaio 2000 il Farfaglia, in servizio presso la caserma «Angelo Paolucci» di Roma, durante un turno di guardia al Monumento al Milite Ignoto, per cause tuttora in corso di accertamento, si esplodeva un colpo all'altezza del proprio mento, con il fucile in dotazione.

Al riguardo, appare opportuno precisare che il servizio di guardia d'onore all'Altare della Patria si svolge con arma scarica e che il caricatore con i colpi è tenuto sigillato all'interno della buffetteria d'ordinanza.

Pertanto quanto accaduto presuppone un atto intenzionale del giovane nel caricare la propria arma con il caricatore sigillato contenuto nella giberna.

Quanto sopra premesso, in base alla prima sommaria ricostruzione dei fatti, emerge la seguente successione degli eventi: il giovane Farfaglia è montato di sentinella al sacello alle 02,50 in coppia con il marinaio Iovino. Il colpo è stato esploso alle ore 03,05. L'altra sentinella, che non aveva a vista il Farfaglia, sentito il colpo, non ha immediatamente realizzato la natura dell'accaduto, ma, temendo un qualche atto provocatorio esterno, informava con il telefono a disposizione il personale di pronto intervento facente parte della squadra di guardia al monumento.

Nel giro di uno – due minuti, il personale di pronto impiego, intervenuto sul posto, constatava che il corpo del giovane Farfaglia era riverso sulla pedana, con una grossa ferita alla testa e con il proprio fucile accanto. Si provvedeva a chiamare immediatamente l'ambulanza utilizzando i mezzi delle forze dell'ordine nel frattempo accorse. Il Farfaglia,

intanto, veniva sottoposto a cure di pronto soccorso sul posto con stimolazione cardiaca.

L'ambulanza giungeva sul luogo dell'accaduto alle ore 03,18 ed i barellieri trasportavano il ferito direttamente dal sacello giù per la scalinata e, poiché la cancellata ai piedi del monumento era chiusa, provvedevano allo scavalcamento della stessa. Alle ore 03,28 l'ambulanza partiva per l'ospedale civile «San Giovanni» dove, alle 04,10 circa, il giovane Farfaglia cessava di vivere.

Il comando di appartenenza del militare ha provveduto tempestivamente ad informare dell'accaduto le competenti autorità giudiziarie, militare e civile, alle quali è stata assicurata da parte del Ministero della difesa ogni possibile collaborazione sia per la ricostruzione dei fatti, sia per l'accertamento delle cause del tragico gesto.

Come già ricordato ed in risposta allo specifico tema dell'interrogazione è stata inoltre disposta, in data 19 gennaio, da parte del comando del dipartimento marittimo competente, lo svolgimento di un'inchiesta sommaria per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità collegate al decesso del giovane. Allo stato attuale e dagli atti disponibili non è possibile formulare con attendibile ragionevolezza i motivi alla base del suicidio del giovane Farfaglia.

Soltanto i risultati delle indagini avviate dalle autorità giudiziarie potranno auspicabilmente consentire di fare chiarezza sulle cause del gesto.

Indipendentemente dalle cause, quanto accaduto al marinaio Farfaglia è un atto dolorosissimo che, come si è avuto modo di dichiarare alla Commissione difesa del Senato, deve farci riflettere sul disagio dei giovani e spronarci, soprattutto nei riguardi della leva, ad essere sempre attenti e vigili verso i giovani, i loro comportamenti, incertezze, esigenze, le loro condizioni di vita e di servizio durante il periodo militare.

In questo senso lo scrivente ha già disposto il riesame delle norme che regolano i servizi armati e l'utilizzo dei militari di leva anche sotto il profilo di una puntuale verifica delle attitudini individuali.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(2 marzo 2000)

CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MACERATINI, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, LISI, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BORNACIN, CAMPUS, CURTO, DEMASI, PALOMBO, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. – *Al Presi-*

dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli esteri e per gli italiani all'estero e della difesa. – Premesso:

che il 24 settembre 1998 nelle acque internazionali tra il Canale di Sicilia e il Golfo della Sirte si è consumato un ennesimo atto di pirateria ai danni del peschereccio italiano «Orchidea» da parte di una nave da guerra libica che ha provocato, tra l'altro, la morte di un cittadino italiano;

che tale atto ha destato lo sdegno dell'intera popolazione della Sicilia, di cui si è fatto interprete in modo particolare il Consiglio della provincia regionale di Trapani, nella cui circoscrizione ricade la flotta peschereccia di Mazara del Vallo, oggetto di continui atti di pirateria da parte di motovedette dei paesi dirimpettai del Mediterraneo,

si chiede di sapere:

se il Governo nazionale abbia richiesto al Governo libico di individuare e processare i responsabili dell'atto di pirateria;

se intenda, una buona volta, far cessare tali atti, intervenendo nelle opportune sedi internazionali, ricercando accordi con i paesi rivieraschi e, in tale attesa, disponendo la protezione dei nostri pescherecci da parte della Marina italiana per difendere la vita e gli interessi dei nostri pescatori.

(4-12772)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Non appena reso noto l'incidente del 24 settembre 1998, il Governo italiano aveva preso contatto con le autorità libiche per chiedere chiarimenti circa l'accaduto e l'ambasciatore d'Italia a Tripoli aveva elevato una fermissima protesta presso le più alte autorità libiche sottolineando la gravità dello speronamento, derivato da una reazione sproporzionata ad un'attività di pesca svolta legittimamente in acque internazionali e deprecandone le tragiche conseguenze. La protesta era stata reiterata una volta ottenuti ulteriori elementi sull'accaduto.

Da parte libica era stato espresso rammarico per quanto avvenuto ed era stato assunto l'impegno a collaborare affinchè simili eventi non avessero più a verificarsi in futuro. Il Governo italiano aveva pure richiesto in via ufficiale al governo libico di avviare un'inchiesta coordinata fra i due paesi, volta ad accertare il reale svolgimento dei fatti e le responsabilità. Da parte libica si era convenuto sull'opportunità di cooperare nell'accertamento delle circostanze dell'incidente, pur respingendo l'ipotesi di svolgere un'inchiesta congiunta. Da parte sua il governo di Tripoli aveva avviato una procedura ispettiva per verificare la dinamica dell'incidente ed in tale circostanza la cooperazione fornita da parte libica si era dimostrata soddisfacente. Il Governo italiano ha sempre continuato a chiedere a Tripoli ogni possibile chiarimento su quanto emerso da tale indagine.

Premesso che la materia della pesca (e dunque la sua regolamentazione) è competenza esclusiva della Commissione dell'Unione europea,

l'Italia già da tempo, nell'ambito della propria strategia di rilancio delle relazioni bilaterali con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, si è posta l'obiettivo di raggiungere soluzioni che comportino lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche di comune interesse presenti nel Canale di Sicilia. Accordi di cooperazione in materia di «vigilanza pesca» sono in corso di negoziato con alcuni paesi del Mediterraneo, prospettiva che il Governo auspica di ampliare il più possibile.

Sul piano bilaterale (accordi con i paesi rivieraschi) si ricorda che il 10 novembre del 1998 è stato siglato a Roma un accordo tecnico tra le Marine militari italiana e tunisina riguardante misure per evitare incidenti in mare. Analoghe forme di cooperazione sono in corso anche nei confronti della Libia.

In merito alla protezione dei pescherecci si osserva che la Marina militare svolge da oltre due decenni una intensa e capillare attività di vigilanza pesca nelle acque dello stretto di Sicilia con un considerevole dispiegamento e dispendio di mezzi aerei e navali. Peraltro, la vastità della superficie da pattugliare, a fronte dei mezzi a disposizione, impone che le unità navali vengano dislocate nelle aree con maggiore concentrazione di pescherecci. Tali aree di pattugliamento variano su base stagionale e vengono stabilite a livello locale, sentite le associazioni dei pescatori. In questo contesto non si può purtroppo evitare che, in talune circostanze, pescherecci impegnati in attività di pesca isolate, a volte in zone di pesca contestate da alcuni paesi rivieraschi, possano essere fermati dalle forze marittime di questi paesi.

Considerato che il tragico episodio ha riproposto l'esigenza di concordare con le autorità libiche un contesto di riferimento atto ad evitare il ripetersi di incidenti, va notato che i positivi sviluppi che le relazioni fra i due paesi hanno registrato negli ultimi tempi hanno confermato la possibilità di adottare, in materia di pesca nelle acque del Canale di Sicilia, un approccio analogo a quello concordato con la Tunisia in relazione al contenzioso riguardante il «mammellone». Sono stati, pertanto, individuati tre settori di collaborazione, che si riferiscono:

a) all'esatta definizione dello spazio marittimo soggetto alla giurisdizione della Libia, mediante un tavolo di dialogo a livello giuridico e di esperti;

b) alla conclusione di intese fra le Marine militari dei due paesi, volte ad accrescere la fiducia reciproca e ad evitare il ripetersi di incidenti in mare. In occasione della visita in Italia del Capo di Stato maggiore della Marina militare libica, che ha avuto luogo nello scorso mese di novembre, è stato firmato un processo verbale con il quale le due Marine confermano la loro volontà di collaborazione estesa anche alla lotta all'inquinamento ed ai traffici illeciti in alto mare e ad altre tematiche di comune interesse;

c) alla collaborazione nel settore della pesca, mediante la costituzione di società miste per assicurare lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche; uno speciale gruppo tecnico italo-libico, costituito già nel

1997, ha ripreso i lavori riunendosi una prima volta a Roma ed una seconda, nel novembre 1999, a Tripoli. Tali riunioni hanno consentito di confermare l'interesse delle due parti ad approfondire le conversazioni, anche per superare le difficoltà che l'attuale normativa libica sembra frapporre alla possibilità di costituire società miste di pesca. La terza riunione del gruppo è prevista a Roma entro il prossimo mese di giugno.

L'insieme delle iniziative menzionate delinea un approccio innovativo ed un percorso di «interessi condivisi», che offre concrete prospettive di collaborazione agli operatori dei due paesi ed apre la strada al superamento dei motivi di contenzioso in materia di sfruttamento delle risorse ittiche nell'area.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(1° marzo 2000)

FIGURELLI, VELTRI, DE ZULUETA, PARDINI, NIEDDU, RUSSO SPENA, VERALDI, ERROI, LOMBARDI SATRIANI, LO CURZIO, BRUNO GANERI, BERTONI, DIANA Lorenzo, VISERTA COSTANTINI, MONTAGNINO, LAURICELLA, BARRILE, CALVI, MARINI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Per conoscere:

se, a seguito delle notizie stampa relative alla circolare del Ministero della giustizia che propone le indicazioni del Procuratore generale di Roma sulla tutela dei magistrati dei distretti della Calabria e della Sicilia e delle loro trasferte (per esempio «Il Giornale di Sicilia» del 12 febbraio: «Scorte e viaggi di magistrati – Diliberto cambia le regole: 'taglia' le blindate e straordinari degli autisti, e riduce drasticamente i servizi legati agli spostamenti dei magistrati siciliani e calabresi a Roma...»), non si impongano, e con urgenza, una chiarificazione ed una rassicurazione: da un lato risposte idonee ad eliminare le ragioni del forte allarme suscitato nei cittadini che considerano la sicurezza propria (e quella dei magistrati e delle forze dell'ordine), il funzionamento della giustizia, e la liberazione dalla mafia, come un bene primario, e dall'altro lato risposte capaci di spegnere l'interesse e le illusioni che tali notizie possano avere acceso all'interno del comando mafioso, delle cosche, e tra i loro referenti nella politica e nella pubblica amministrazione, tutti sempre impegnati nella ricerca di ogni via utile ad un «abbassamento della guardia» da parte dello Stato, e giammai disattenti ad ogni possibile varco e ad ogni possibile smagliatura da cogliere nel sistema della sicurezza per poter colpire di nuovo;

quali siano le tipologie delle gravi disfunzioni che presumibilmente hanno indotto il Ministero alla circolare;

se non convengano sul fatto che le risposte da dare all'allarme dei cittadini, ai pericoli di nuovi attentati mafiosi e, al tempo stesso, alla esigenza di comportamenti rigorosi nella concreta applicazione delle misure di sicurezza, debbano rimuovere quanto nella circolare del Ministero sembra o potrebbe inficiare, da un lato, le decisioni stesse di ciascun Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle misure di protezione dei singoli magistrati (in particolare quelle per le 24 ore), e, dall'altro lato, la disposizione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura obbliga il singolo magistrato ad attenersi alle misure di protezione decise per lui;

se, al fine di sottoporre la circolare ministeriale ad una riconsiderazione critica e di procedere quindi alla ricerca di altre, migliori e più efficaci, soluzioni, non ritengano di dovere effettuare quella ricognizione del reale che la circolare ministeriale avrebbe dovuto assumere a proprio fondamento, la ricognizione specifica e aggiornata:

a) dei dati relativi alla attività e alla funzionalità degli uffici giudiziari operanti nei territori delle Corti di appello di Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina;

b) delle ragioni della protezione a cui sono stati sottoposti magistrati dei distretti calabresi e siciliani;

c) della portata e della pericolosità delle indagini e dei processi nei quali essi sono impegnati;

d) delle obiettive circostanze (per esempio cattura non prevista, o imprevedibile, la possibilità improvvisa e la conseguente urgenza di un «riscontro» o di una «testimonianza» o di una «collaborazione», l'improvvisa urgenza di un raccordo con la Procura nazionale antimafia, eccetera) che rendono impraticabile e velleitario un preavviso di 36 ore quale è richiesto dalla circolare per lo spostamento a Roma;

e) delle distorsioni e degli sprechi eventualmente verificatisi, evitabili e tuttavia non evitati, nella gestione delle misure di protezione e nel servizio di accompagnamento in trasferta;

se – trovati proprio nella ricognizione di questa specifica realtà i primi strumenti di verifica della razionalizzazione della spesa che la circolare ministeriale sembra avere in maniera del tutto astratta calato dall'alto – non intendano sottoporre ad un'analisi costi-benefici ciascuna delle misure organizzative proposte;

se programmazione e organizzazione dell'uso dei blindati e del lavoro ordinario e straordinario degli autisti debbano rispondere nel modo più conveniente allo svolgimento, il più efficace, delle attività giurisdizionali e alla sicurezza, la più alta, dei magistrati, ovvero se giurisdizione e sicurezza debbano invece essere costrette sul letto di *Procuste* per esservi sottoposte a tagli commisurati con l'aprioristico numero delle macchine e del monte ore degli autisti;

se, nell'analisi economica del tempo-lavoro (tempo-lavoro delle indagini tempo-lavoro dei processi, costi individuali e collettivi della du-

rata dei processi medesimi), sia stato sottoposto, o si intenda sottoporre a valutazione quanto grande sia, o possa essere, il «costo» del piccolo «risparmio» di qualche straordinario di un autista del blindato;

se non intendano riaffermare e rendere operante la regola che è elementare per la tutela della incolumità e che, tuttavia, la circolare sembra cancellare: di ridurre al minimo le comunicazioni (e il numero di uffici e persone informate) sui viaggi dei magistrati (la eventuale verifica delle ragioni della trasferta e della sua urgenza nonché della gestione del servizio di accompagnamento, e della sua efficacia e correttezza, non potrebbe aversi dopo, a viaggio compiuto, e ad opera del Procuratore generale del Distretto e del Capo dell'ufficio cui il magistrato appartiene?);

se – per tutte queste considerazioni, e per l'esigenza di mantenere nell'Esecutivo la responsabilità della sicurezza – non ritengano di dover individuare nella «adeguata flessibilità della struttura ministeriale preposta al servizio», piuttosto che in una gestione del servizio stesso trasferita al Procuratore generale di Roma, il luogo più adatto cui affidare le soluzioni innovative che potranno scaturire dalla ricognizione della realtà e attraverso la consultazione dei capi degli uffici giudiziari interessati;

se non si ritenga che ogni eventuale scorrettezza, o cattivo uso, o spreco e abuso, che possano essersi avuti, o aversi ancora, richiedano di cambiare le regole così come la circolare delinea, o non, invece, e assai più semplicemente, che essi vengano con rigore perseguiti, eliminati, o, con azione preventiva, impediti, senza contraddire le misure decise dal Comitato provinciale per l'ordine per la sicurezza pubblica e la disposizione del CSM che ne impone al magistrato il rispetto (perché mai la assoluta esigenza di impedire distorsioni e costi superflui nella gestione delle misure di protezione e nel servizio di accompagnamento dovrebbe pregiudicare funzionalità degli uffici e sicurezza?);

quali siano state le eventuali osservazioni dei capi degli uffici e dei procuratori generali dei distretti calabresi e siciliani sulla circolare, quali le iniziative e i provvedimenti eventualmente da essi adottati, e, infine, quali risposte il Ministero della giustizia abbia eventualmente dato a tali uffici giudiziari.

(4-18205)

(16 febbraio 2000)

Risposta. – Con riguardo ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti e alle condivisibili argomentazioni e preoccupazioni da loro espresse sull'esigenza di mantenere sempre elevato il livello del controllo e della sicurezza, specie nei confronti dei soggetti più esposti al rischio di attentati criminali, si fa presente anzitutto, onde fornire le urgenti chiarificazioni e rassicurazioni sollecitate nell'atto ispettivo, che il Ministero della giustizia proprio al fine di garantire la più pronta ed efficace tutela dei magistrati della Sicilia e della Calabria sottoposti a

misure di protezione personale ha istituito fin dal 20 maggio 1993 il servizio di accompagnamento con auto blindata di tali magistrati quando sono in trasferta a Roma per motivi di ufficio.

Le ragioni ispiratrici dell'iniziativa sono tutt'oggi pienamente valide e non si è mai neppure ipotizzato di «abbassare la guardia». D'altronde ciò è desumibile, nei fatti, dai ripetuti e recenti interventi del Ministero della giustizia che, nell'ultimo anno, ha teso a rafforzare lo specifico settore rendendo sempre più funzionale e affidabile il servizio di accompagnamento dei magistrati a rischio; ciò pur nelle comprensibili difficoltà indotte dalle ben note carenze di personale e dalle restrizioni imposte dal bilancio dello Stato.

Proprio nella prospettiva sopra ricordata e al fine di ampliare sempre più il servizio per soddisfare le accresciute esigenze si è infatti richiesta la collaborazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Direzione nazionale antimafia (per i magistrati appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia), il cui immediato apporto è risultato prezioso sia per garantire un maggiore numero di servizi, sia per consentire una sufficiente flessibilità della struttura ministeriale a ciò preposta, struttura che sarebbe evidentemente irrazionale e antieconomico dimensionare sulla base del rilevante e contemporaneo afflusso di magistrati protetti che si verifica in alcune particolari circostanze quali quelle segnalate nella circolare del 31 gennaio 2000 di cui si tratta.

Tale provvedimento è ispirato alla medesima logica sottesa ai precedenti interventi sulla stessa materia ed è in linea con le determinazioni sia delle autorità preposte all'accertamento delle situazioni di esposizione a rischio, sia del Consiglio superiore della magistratura secondo cui «ove le competenti autorità dispongano l'assegnazione di una autovettura blindata, l'utilizzazione della stessa non può certamente risolversi in una limitazione della libertà di circolazione del magistrato protetto, ferma restando però l'esigenza che questi, nel decidere i suoi spostamenti, tenga conto dei problemi di sicurezza, al fine di non esporre se stesso e coloro che attuano i servizi di protezione a rischi non necessari o comunque inopportuni, e tenga altresì conto delle difficoltà organizzative che l'attuazione della protezione comporta (confronta risoluzioni del 6 aprile 1994, n. 69/94, e del 17 gennaio 1995, n. 26/95).

Ciò posto, va in particolare evidenziato che l'intervento del procuratore generale, attraverso cui si è ritenuto utile canalizzare le richieste di accompagnamento, è giustificato attese le specifiche competenze affidate a tale organo in tema di sicurezza delle strutture giudiziarie e dei singoli magistrati; in proposito si richiamano il decreto ministeriale 28 ottobre 1993 e le numerose risoluzioni consiliari e circolari ministeriali sul tema. Nella stessa prospettiva è parso indispensabile coinvolgere, sul piano conoscitivo e propositivo, il procuratore generale di Roma, responsabile della sicurezza dei magistrati per il distretto nel cui ambito vengono svolte le trasferte oggetto della circolare in esame e alle cui

specifiche indicazioni si è fatto puntuale richiamo nella circolare in questione.

Va qui aggiunto che tali specifiche indicazioni relative in particolare alle modalità di svolgimento del servizio sono rivolte esclusivamente alla razionalizzazione oltre che alla migliore organizzazione e svolgimento di esso. Si tratta cioè di prescrizioni la cui operatività vale ovviamente quale direttiva e indirizzo non potendosi escludere la indispensabilità di deroghe in relazione a esigenze particolari di urgenza, sicurezza o riservatezza che venissero segnalate, esigenze in presenza delle quali, peraltro, il servizio è stato sempre assicurato nei limiti delle concrete possibilità e continuerà ad esserlo nello spirito collaborativo richiamato fin qui.

Per comunicare i movimenti dei soggetti protetti continueranno poi ad essere utilizzati in via esclusiva i canali riservati già operanti e dei quali il Ministero ha dato a suo tempo notizia sia alle corti di appello e alle procure generali dei distretti interessati, sia alle forze di polizia preposte ai servizi di tutela.

Per quanto attiene al livello di consenso suscitato dalla circolare del 31 gennaio 2000, oggetto di specifico quesito degli onorevoli interroganti, si riferisce anzitutto che, come comunicato dal segretario generale del Consiglio superiore della magistratura, il comitato di presidenza di tale organo ha condiviso le proposte formulate «per assicurare comunque al massimo la sicurezza dei magistrati sottoposti a misure di protezione che devono raggiungere Roma o diversa località in occasione di incontri di studio od a seguito di convocazioni che comunque riguardino un numero significativo di magistrati» e ha informato che curerà di dare, di tali occasioni, tempestiva notizia anche al fine «di una possibile collaborazione e, comunque, per il necessario coordinamento».

Valutazioni sostanzialmente adesive al provvedimento sono state formulate anche dal procuratore generale di Messina, secondo cui si tratta «di una regolamentazione della materia che, tenuto conto delle necessità di spostamento dei magistrati protetti e nel contempo dei notevoli problemi di personale ed organizzativi che ne derivano per gli uffici romani, fornisce un quadro di accorgimenti da seguire e di comportamenti suggeriti (per) assicurare funzionalità al servizio». Lo stesso procuratore generale ha peraltro trasmesso una nota del procuratore della Repubblica della stessa sede contenente osservazioni su alcuni specifici punti della circolare (inopportunità della cessazione del servizio al termine delle incombenze di ufficio, necessità di poter derogare al termine di preavviso di 36 ore, pericolo di diffusione di notizie a seguito dell'aumento delle persone informate degli spostamenti dei magistrati).

Una articolata nota di osservazioni e suggerimenti sulla circolare medesima è poi pervenuta dal procuratore generale di Palermo che, pur condividendo le esigenze sottese al provvedimento e ribadendo l'impegno a evitare il ripetersi di alcuni «eccessi» incompatibili con la delicata attività in questione, ha sottolineato il pericolo di compromissione di alcuni aspetti di sicurezza (anche qui in specie, con riguardo alla inop-

portunità dei termini del preavviso; all'inopportunità della cessazione del servizio al termine dei compiti d'ufficio; alla necessità di individuare canali informativi più riservati) non compatibili con il contenuto della circolare stessa, prospettando anche soluzioni alternative.

Delle considerazioni e proposte già formulate e di quelle ulteriori che dovessero essere espresse dalle altre istituzioni e dagli uffici giudiziari interessati alla problematica si terrà pieno conto, manifestandosi fin d'ora la disponibilità a recepire sia le indicazioni sulla «flessibilità» degli orari di preavviso e di «servizio», sia quelle sulla opportunità di individuare – come richiesto dal procuratore generale di Palermo – nel capo dell'ufficio il «collettore» e il coordinatore delle richieste, ferma l'alta vigilanza del procuratore generale e del presidente della corte di appello, con l'ulteriore disponibilità a seguire anche quelle altre indicazioni che dovessero risultare, per concordanza di proposizione e per obiettiva validità, utili a coniugare le esigenze di razionalizzazione e funzionalità del servizio automobilistico, con la prioritaria necessità di garantire, in massimo grado, la sicurezza dei magistrati esposti a rischio e, nello stesso tempo, il più agevole espletamento delle delicate attività giurisdizionali da essi svolte.

Sotto tale profilo e anche con riguardo specifico alla materia oggetto dell'interrogazione, non è mai mancato – come detto – e non mancherà il diretto, costante e fattivo impegno del Ministero della giustizia, nella piena consapevolezza che ogni segnale di attenzione verso chi opera sul difficile e pericoloso fronte della criminalità organizzata e mafiosa assume verso l'esterno il preciso significato di rinforzo e conferma della coesione di tutte le istituzioni dello Stato sul versante della sicurezza individuale e collettiva.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(9 marzo 2000)

GUERZONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che un cittadino in vacanza a Cuba dalla seconda decade di febbraio dell'anno in corso, colto all'improvviso dall'insorgere di una grave malattia, ha dovuto essere ricoverato d'urgenza – dopo essere stato rifiutato dall'ospedale provinciale di Santiago di Cuba – all'ospedale «Gustavo Machin» della stessa città dove è stato trasportato in taxi;

che il ricovero, durato fino ai primi di marzo, in una struttura sanitaria inadeguata – priva di specialisti per il caso, mancante di medicinali specifici e carente anche di quelli sostitutivi, priva di flebo per l'alimentazione bilanciata e usa a pratiche di elettroshock – ha portato il paziente, di fatto mantenuto senza assistenza, ad un aggravamento e a rischio di morte;

che tale sorte tragica è stata evitata solo con la dimissione dal nosocomio di Santiago di Cuba e con il trasporto con aereo privato a L'Avana e poi in barella, via Madrid, a Milano, fino all'ospedale della città italiana di residenza dell'ammalato dove è giunto il 4 marzo 1999, il tutto solo per iniziativa e a spese dei familiari;

posto:

che i familiari e gli amici del cittadino di cui si tratta, già presenti o costretti a raggiungere Cuba per assisterlo, mentre danno atto di avere potuto interloquire utilmente con gli addetti dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri – che aveva dato rassicurazioni che si sarebbe potuto contare senz'altro sull'assistenza dell'ambasciata italiana a Cuba anche per l'eventuale trasporto del degente in Italia senza rivolgersi a privati con costi molto alti –, lamentano di non aver pressochè avuto assistenza dall'ambasciata, di essere stati trattati con fastidio, senza comprensione, con negligenza e freddezza burocratica e di aver avuto perfino difficoltà a contattare telefonicamente l'ambasciata sia dall'Italia che da Santiago, con la conseguenza di non avuto informazioni sulla gravità della malattia del parente, del suo aggravarsi e del fatto che non lo si curava efficacemente;

che più in particolare l'ambasciata avrebbe negato:

di poter fare qualcosa, nei giorni stessi di precipitazione grave della malattia, perchè «l'ambasciata non può far niente, non può mettere a disposizione un medico, nè inviare qualcuno a Santiago, nè richiedere per il paziente il trasferimento all'ospedale per turisti di Avana»;

l'aiuto che in attesa di recarsi a Cuba i familiari hanno richiesto per il disbrigo delle pratiche burocratiche, per un interprete e per poter raggiungere Santiago;

informazioni sull'ammontare eventuale della spesa ospedaliera da fronteggiare;

disponibilità a porre in contatto l'organizzazione Europa-Assistance con i familiari per il trasporto in Italia dell'ammalato, realizzatosi poi per vie improprie probabilmente al limite della legalità e con intenti di lucro forse eccessivi;

che l'ambasciata inoltre:

non avrebbe contattato telefonicamente di sua iniziativa i familiari presso l'ospedale di Santiago dove sono rimasti per una settimana;

si sarebbe rifiutata di reperire un medico di fiducia da porre a disposizione dei familiari, anche con spese a loro carico, e di interessarsi per la dimissione del degente dall'ospedale di Santiago adducendo che le autorità sanitarie si sarebbero opposte (ciò non è avvenuto allorchè questa è stata richiesta dall'Europa-Assistance);

considerato:

che nel corso della vicenda sopra descritta é stata esposta a rischio la vita di un cittadino italiano temporaneamente a Cuba e che la mancata assistenza dell'ambasciata italiana ha costretto i familiari a gravi disagi materiali e psicologici che si potevano invece almeno contene-

re, così come potevano esserlo anche le elevatissime spese sostenute per il trasporto in Italia del degente;

che altre vicende analoghe hanno avuto luogo a Cuba esponendo a gravi rischi la salute e la vita di cittadini italiani,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario – al fine di evitare il ripetersi di comportamenti che appaiono non responsabili – promuovere una inchiesta sul comportamento degli addetti dell'ambasciata italiana di Cuba volta ad accertare i fatti ed i comportamenti denunciati ed eventualmente a richiamare o a rimuovere chi ne é stato responsabile;

se per casi come quello sopra richiamato esistano prescritte procedure di assistenza per i cittadini italiani fuori dal paese alle quali obbligatoriamente debbano attenersi anche gli addetti delle ambasciate italiane all'estero e, qualora esse manchino, se non si ritenga necessario ed urgente provvedere;

se non si ritenga necessario e urgente assumere una iniziativa volta a far sì che i turisti italiani, anche attraverso le agenzie a cui si rivolgono, siano informati del grado di affidabilità dei presidi sanitari a Cuba, in particolare di quelli fuori dal territorio di Avana;

se – qualora esista la necessità – non si ritenga utile rafforzare con personale e mezzi adeguati l'ambasciata italiana di Avana.

(4-14793)

(6 aprile 1999)

Risposta. – Il caso cui si riferisce l'onorevole interrogante è quello del signor Nicola Rebucci, in vacanza a Cuba, colto all'improvviso – il 19 febbraio 1999 – non dall'insorgere di una grave malattia, bensì da una crisi esplosa in conseguenza di una malattia pregressa (secondo le dichiarazioni dei medici della struttura sanitaria di Santiago presso la quale è stato ricoverato si tratterebbe di «schizofrenia paranoide»).

Non appena l'ambasciata all'Avana venne informata dell'avvenuto ricovero, il 20 febbraio, si attivò immediatamente, apprendendo la diagnosi dai medici incaricati di seguire il connazionale presso l'ospedale psichiatrico di Santiago, con cui vennero mantenuti quotidiani contatti.

L'ambasciata, considerando le precarie condizioni delle strutture sanitarie cubane, si preoccupò che venisse fornito al paziente il miglior trattamento possibile, ottenendo che al connazionale venissero riservate le cure di un'infermiera specializzata (normalmente, sull'isola, l'assistenza generica è fornita direttamente dai familiari dei ricoverati).

L'ambasciata richiese altresì un parere circa la possibilità di procedere immediatamente al rimpatrio in Italia del signor Rebucci. Tale ipotesi venne esclusa dai medici dell'ospedale di Santiago, al pari di quella di un trasferimento del signor Rebucci presso la clinica internazionale dell'Avana, in assenza di un'assunzione di responsabilità da parte dei suoi familiari.

Questi ultimi, con cui la rappresentanza all'Avana ha sempre mantenuto un regolare contatto, decisero di recarsi a Cuba dopo aver appreso della delicata situazione del loro parente e dell'impossibilità di prevedere quando sarebbe cessato lo stato di crisi in cui egli versava. È bene precisare che in nessun momento le condizioni del malato sono state tali da indurre i medici cubani a considerarlo in periodo di vita.

Quanto all'aspetto finanziario, più volte citato dall'onorevole interrogante, è ben noto che le rappresentanze diplomatico-consolari non possono, sulla base della vigente normativa, assumersi gli oneri derivanti dall'assistenza sanitaria di cittadini italiani non residenti nella circoscrizione consolare. È pertanto consigliabile che i turisti che si recano in paesi non membri dell'Unione europea stipulino un'adeguata polizza assicurativa.

Queste ultime informazioni – per rispondere ad un altro punto sollevato nell'interrogazione in oggetto – sono d'altronde disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e si possono assumere anche contattando l'unità di crisi, consultando il sito Internet del Ministero degli affari esteri, nonché il servizio «Viaggiare sicuri», curato in collaborazione con l'ACI.

Nel caso in questione, nonostante l'ambasciata avesse chiesto per tempo un preventivo dlle spese ospedaliere, l'ospedale di Santiago non seppe indicarne l'ammontare in maniera precisa. Anche in occasione del rimpatrio del signor Rebucci in Italia, l'assistenza dell'ambasciata, in particolare per il disbrigo delle formalità di frontiera, è stata meticolosa.

Con riferimento a quanto sostenuto nell'interrogazione circa il rifiuto dell'ambasciata di mettere a disposizione del connazionale, a spese dei familiari, un «medico di fiducia», v'è da sottolineare che tale figura professionale non esiste a Cuba, ove l'esercizio in privato di un'attività medica non è consentito dalla legge. La decisione di garantire al paziente l'assistenza continua di un medico cubano sarebbe spettata esclusivamente al direttore dell'ospedale, che non l'ha ritenuto necessario.

Per quanto concerne la questione sollevata dall'onorevole interrogante se non si ritenga utile rafforzare la dotazione di personale e mezzi dell'ambasciata d'Italia a Cuba, si rammenta la nota carenza di organico con cui il Ministero degli affari esteri è costretto a confrontarsi, ulteriormente aggravata dal recente processo di riordino delle Direzioni generali connesso con la riforma della sua struttura e dalla limitatezza del contingente di impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Nonostante tale situazione, la Direzione generale del Ministero degli affari esteri ha provveduto ad autorizzare l'assunzione a l'Avana di un ulteriore impiegato a contratto con mansioni esecutive e ad inviare in missione in quella sede un agente della Polstato. Inoltre, nell'ambito degli adempimenti connessi con la messa in atto degli accordi di Schen-

gen, a partire dal 9 settembre 1999 sono state autorizzate le assunzioni di altri due contrattisti «Schengen».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(11 marzo 2000)

LASAGNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che si apprende in questi giorni dai quotidiani nazionali che l'Unione europea potrebbe aprire una posizione per una procedura di infrazione contro l'Italia perchè con il decreto ministeriale 12 novembre 1992 ha dato via libera all'imbottigliamento di acque minerali con la presenza di 19 sostanze nocive per la salute;

che arsenico, nichel, cadmio, nitrati e altre 15 sostanze pericolose possono infatti essere contenute in una bottiglia di acqua minerale, senza essere dichiarate in etichetta se la quantità non supera determinate concentrazioni;

che gli italiani consumano in media 124 litri di minerale l'anno per un totale nazionale di 7 miliardi di litri;

che l'Unione nazionale consumatori ha espresso viva preoccupazione, visto che il 62 per cento delle famiglie italiane consuma acqua minerale perchè non si fida di quella del rubinetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei suddetti fatti e se corrispondano alla realtà e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare al fine di tutelare la salute dei cittadini.

(4-16387)

(22 settembre 1999)

RISPOSTA. – Le disposizioni che disciplinano il settore delle acque minerali italiane sono contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che ha recepito la, direttiva n. 80/777/CEE del 15 luglio 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni e degli Stati membri relativamente all'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.

Tali disposizioni prevedono che il riconoscimento di ogni acqua minerale deve avvenire sulla base di una documentazione geologica, chimica, microbiologica, farmacologica e clinica, che viene sottoposta ad un approfondito esame da parte del Consiglio superiore di sanità: solo a seguito del conseguente parere favorevole viene emesso il decreto di riconoscimento del Ministero della sanità.

La direttiva ora richiamata, a differenza della direttiva n. 80/778/CEE relativa alla qualità delle acque potabili, non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici.

Il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali

naturali) indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali e fissa limiti di concentrazione per 19 sostanze contaminanti o indesiderabili, individuati da un'apposita commissione a suo tempo istituita nell'ambito del Consiglio superiore di sanità.

L'eventuale superamento di detti limiti comporta la non accettabilità dell'acqua e, di conseguenza, il divieto della sua commercializzazione.

Tali limiti sono stati individuati a scopo cautelativo, in assenza di disposizioni comunitarie e tenuto conto delle peculiari composizioni di ciascuna acqua minerale.

Occorre segnalare, infatti, che soltanto ora, a livello comunitario, è in fase di elaborazione un progetto di direttiva concernente limiti di concentrazione da fissare per alcuni parametri da ricercare nelle acque minerali.

Infine, si sottolinea che non risultano intraprese iniziative contro il nostro paese a causa del decreto legislativo n. 105 del 1992 e del decreto ministeriale n. 542 del 1992, come confermato dalla stessa rappresentanza italiana presso l'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
BETTONI BRANDANI

(6 marzo 2000)

LAURO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i giornali (si veda «Il Mattino» del 3 aprile 1997) hanno dato ampio risalto alle morti verificatisi in un tunnel da poco aperto al traffico a Pozzuoli (Napoli) in località Arco Felice;

che, in seguito ai discussi tragici incidenti, il tunnel è rimasto chiuso dall'11 febbraio 1996;

che detto tunnel rischia di rimanere *off-limits* per chissà quanto tempo ancora: doveva riaprire entro quindici giorni, poi entro un mese, poi per Pasqua, ora chissà se sarà percorribile in estate;

che si verificherà, dunque, ancora un ritardo che andrà ad aggiungersi alla già scontata lentezza del futuro appalto (la gara sarà bandita ovviamente solo dopo l'approvazione del progetto in giunta);

che si tratta di una vergogna, se si pensa che il palleggio ha già coinvolto l'intera catena di enti che hanno avuto a che fare con quel tunnel; il commissariato di Governo (che l'ha costruito dopo l'emergenza del bradisismo, all'interno del piano intermodale dei trasporti e facendolo realizzare dal Copin), la provincia di Napoli (che non si è mai voluta accollare l'onere della strada e ne ha «rimandato» l'affidamento a tempi migliori), il comune di Pozzuoli (che l'ha presa in gestione temporanea), infine il Genio civile, struttura-*escamotage* per poter accedere ai fondi regionali per le opere di urgenza;

che quest'ultima sembrava l'ultima soluzione possibile per risolvere il dilemma dei fondi per interventi che sono minimi;

che si tratta di opere valutabili intorno ai 100-150 milioni, cifre molto basse rispetto ai costi per le opere pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinchè si eviti che a fare le spese di questi continui rimandi, siano sempre, i cittadini che devono subire la chiusura di un'arteria importante per lo scorrimento del traffico nella zona flegrea, soprattutto nei *week-end;*

se non si ritenga che la sicurezza debba venire prima di tutto;

se, essendo stato questo lo spirito che ha portato alla chiusura della galleria, non si ritenga di doversi adoperare per evitare che, come spesso accade in Italia, quello che doveva essere un blocco temporaneo si protragga per tempi inaccettabili e nel silenzio più totale di tutti, soprattutto dell'amministrazione comunale.

(4-05143)

(3 aprile 1997)

Risposta. – In risposta all'interrogazione in oggetto si fa, in linea preliminare, presente che il problema proposto nell'atto ispettivo esula dalla competenza dello scrivente Dicastero.

Per fornire notizie sono state, comunque, acquisite informazioni presso il comune di Pozzuoli (Napoli).

Lo stesso riferisce che la regione Campania, nell'ambito del programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal bradisisma, ha realizzato e finanziato, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1984, la strada di variante al quadrivio di Arco Felice, che riguarda sostanzialmente la galleria di collegamento di Arco Felice con Lucrino.

Su tale arteria sin dall'apertura al traffico si erano registrati numerosi incidenti anche mortali tanto che il sindaco di Pozzuoli, con ordinanza n. 1465 del 12 febbraio 1997, ne aveva disposto la chiusura al transito.

Al fine di definire idonei interventi da adottare per rendere sicura la viabilità in galleria, veniva indetta apposita riunione presso la locale prefettura.

Sulla base delle risultante di tale riunione si stabiliva che l'intervento sarebbe stato a carico della regione Campania e veniva interessato della redazione del progetto di adeguamento il settore provinciale del Genio civile.

La giunta regionale approvava il progetto dell'importo complessivo di lire 434.400.000 e affidava i lavori, diretti dai tecnici del settore provinciale del Genio civile di Napoli, all'impresa Masullo snc.

In data 20 giugno 1997 veniva riconsegnata al comune di Pozzuoli la galleria in questione ed immediatamente aperta al traffico veicolare.

Il comune, da ultimo, ha comunicato che attualmente, come unici effetti indotti, valutabili negativamente, si devono registrare la limitazione della velocità ed il rallentamento del traffico sia nella parte confluente che defluente dalla galleria stessa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(3 marzo 2000)

MARCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'ufficio del territorio di Massa-Carrara, che ha subito da pochi mesi una radicale ristrutturazione funzionale, non può svolgere i propri compiti a causa di una gravissima carenza di personale;

che il personale degli uffici delle entrate (sezione staccata, registro, imposte dirette) della provincia risulta essere carente al punto che, per smaltire le pratiche arretrate, l'amministrazione finanziaria è costretta a ricorrere ai fondi dello stesso Ministero per progetti finalizzati;

che il palazzo demaniale sede degli uffici finanziari di Massa nonchè della direzione provinciale del Tesoro e della Ragioneria provinciale dello Stato, presenta da anni gravi problemi di stabilità; i lavori di consolidamento iniziano puntualmente ogni anno con il montaggio dei ponteggi, quasi subito smontati con la motivazione della mancanza di fondi; ciò provoca al personale e ai contribuenti precisi sospetti di inefficienza e di spreco di denaro pubblico;

che nel palazzo demaniale è stata denunciata la presenza di roditori ed insetti,

si chiede di conoscere se non si ritenga di considerare attentamente la situazione degli organici e delle strutture degli uffici periferici di Massa-Carrara, al fine di garantire:

che sia assegnato a questi uffici il necessario numero di dipendenti, opportunamente ripartito nelle varie qualifiche idonee ad assicurare l'adempimento dei delicati compiti affidati;

che i lavoratori possano svolgere la loro attività in condizioni conformi alle norme di legge e tutti possano accedere all'edificio demaniale in condizioni di sicurezza,

si chiede altresì di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare quali siano i provvedimenti assunti dalle direzioni compartimentali o quali provvedimenti queste direzioni intendano assumere.

(4-08012)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare che gli uffici finanziari di Massa Carrara sarebbero caratterizzati da forti carenze di organico e che l'edificio

demaniale che ospita gli uffici finanziari di Massa nonchè la direzione provinciale del Tesoro e la ragioneria provinciale del Tesoro non offrirebbe al personale che vi lavora condizioni di sicurezza a causa dei gravi problemi di stabilità, ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per dotare i predetti uffici di organici e strutture adeguati.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'amministrazione finanziaria ha da tempo posto l'attenzione sulle problematiche evidenziate nell'interrogazione.

Infatti, in considerazione della carenza di personale registratasi presso l'ufficio del territorio di Massa Carrara il competente Dipartimento del territorio aveva già provveduto ad integrare l'organico destinando nella sede interessata un congruo numero di dipendenti provenienti da altre direzioni compartimentali attraverso distacchi o mediante l'invio in missione di funzionari provenienti da uffici limitrofi.

Inoltre, il medesimo Dipartimento ha precisato che a seguito di una riduzione di organico di 4 unità (di cui 2 trasferite ad altra sede in base alla procedura paraconcorsuale dei trasferimenti a domanda e 2 cessate dal servizio), il personale dell'ufficio di che trattasi ha avuto comunque un incremento di complessive 8 unità di cui 2 vincitori del concorso a 306 posti di ingegnere direttore, un vincitore del concorso a 182 posti di assistente tecnico, e 5 unità assegnate a seguito di mobilità a vario titolo.

A sua volta. il Dipartimento delle entrate, premesso che nei propri uffici, operanti nella provincia di Massa Carrara, esistono certamente carenze di organico, ma non di particolare gravità, specie se raffrontate a quelle di analoghe sedi del Centro-Nord, ha comunicato i seguenti dati degli organici di detti uffici:

UFFICIO	PRESENTI	ORGANICO	DIFFERENZA	PERCENTUALE
Massa-sezione staccata D.R.E.	14	19	–5	–26%
Massa-ufficio II.DD.	21	29	–8	-27%
Massa-ufficio IVA	28	30	–2	–7%
Massa-ufficio del registro	15	19	–4	–21%
Carrara-ufficio II.DD.	21	26	–5	–19%
Carrara-ufficio del registro	16	16	0	=
Aulla-ufficio II.DD.	11	11	0	=
Aulla-ufficio del registro	11	12	–1	–9%
TOTALE . . .	137	162	–25	–15%

Il predetto Dipartimento ha precisato di aver provveduto a potenziare, in particolare, l'organico dell'ufficio IVA di Massa, la cui carenza si è ridotta a due sole unità, assicurando, comunque, che le carenze di organico potranno essere ulteriormente colmate a seguito delle svolgimento delle procedure di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria rimaste a lungo bloccate per la pronuncia di incostituzionalità della norma che le aveva previste (articolo 3, commi 205 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e successivamente modificata dall'articolo 22 della legge n. 133 del 1999.

Per quanto concerne la lamentata instabilità del palazzo demaniale sito in Massa, il competente Dipartimento del territorio ha confermato che da anni sono in corso interventi di risanamento statico sul fabbricato demaniale sede, tra l'altro, degli uffici finanziari di Massa, affidati al locale provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha evidenziato al riguardo che, stante le obiettive difficoltà delle amministrazioni residenti nel palazzo ad effettuare il trasferimento ad altra sede, lo stesso provveditorato regionale, allo scopo di iniziare quanto prima i lavori, aveva proposto un piano di parziale sgombero che avrebbe limitato, di fatto, la ricerca di nuovi locali all'ufficio provinciale del Tesoro ed alla ragioneria provinciale del Tesoro, mentre gli altri uffici presenti nel palazzo avrebbero dovuto ruotare nello stesso, a mano a mano che venivano ultimati i lavori nelle porzioni lasciate libere.

Il predetto provveditorato alle opere pubbliche, con nota del 26 novembre 1999, pur non ravvisando pericoli immediati di crollo dell'intera struttura o di porzioni delle singole componenti strutturali, aveva riferito che il quadro fessurativo generale poteva essere tenuto sotto sorveglianza mediante ricognizioni periodiche, senza escludere tuttavia che la situazione complessiva dell'immobile potesse causare un incontrollabile indebolimento della struttura globale con conseguente grave minaccia per la conservazione dell'equilibrio statico del fabbricato e, quindi, di pericolo per l'incolumità pubblica.

Il predetto ufficio, nel contempo, sollecitava i responsabili delle singole amministrazioni usuarie a porre in atto lo sgombero completo dei locali ai fini della ripresa dei lavori di consolidamento.

Ed invero la prefettura di Massa Carrara, con nota del 2 dicembre 1999, ha comunicato ai Dicasteri interessati la necessità di intervenire, con la massima urgenza per lo sgombero dell'immobile.

Pertanto, tenuto conto della situazione in cui versa l'immobile demaniale e dei pareri espressi dalla locale prefettura e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, il Dipartimento del territorio ha impartito disposizioni ai competenti uffici interessati per conseguire, nel più breve tempo possibile, lo sgombero dell'immobile di che trattasi ai fini di consentire l'effettuazione dei necessari lavori.

Anche il Dipartimento delle entrate ha comunicato che la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha disposto il trasferimento degli uffici finanziari nell'immobile sede dell'ufficio IVA nel quale sono stati

acquisiti in locazione ulteriori locali, che richiedono, comunque, alcuni lavori di adattamento, della durata di circa tre mesi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(23 febbraio 2000)

MONTICONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Governo italiano intrattiene cordiali relazioni politiche ed economiche con il Governo del Guatemala;

che l'Italia ha sempre difeso e promosso la tutela dei diritti umani e delle libertà religiose;

che in Guatemala, per molti segnali, quei diritti appaiono violati e che soprattutto il vescovo stesso di Città del Guatemala, monsignor Gerardi, che per i poveri e gli oppressi si era impegnato, è stato assassinato;

che altri esponenti religiosi, in particolare padre Pedro Nota, cittadino italiano di origine piemontese, parroco della chiesa di Cristo Nuestra Paz, nella Colonia di El Limon a Città del Guatemala, sono stati oggetto di gravi minacce di morte,

si chiede di sapere se e quali azioni il Governo italiano ritenga di porre in essere affinchè in Guatemala i diritti umani e la libertà religiosa trovino migliore tutela ed affinchè un sacerdote della Chiesa cattolica di nazionalità italiana sia posto nella condizione di poter svolgere la sua missione.

(4-11144)

(28 maggio 1998)

RISPOSTA. – L'Italia e l'Unione europea non hanno mancato di dare il proprio sostegno al processo di pace in Guatemala, anche dopo la firma degli accordi definitivi del dicembre 1996. L'Italia contribuisce con un piccolo ma significativo contingente di carabinieri alla missione in loco delle Nazioni Unite (Minugua) e – accanto a numerosi progetti di cooperazione – ha fornito un contributo finanziario alla «Commissione per il chiarimento storico». Il nostro paese ha altresì partecipato ad altre iniziative attuate o finanziate in ambito multilaterale attraverso l'Unione europea.

Sia a livello bilaterale che comunitario, l'Italia continua a ribadire presso le autorità guatemalteche l'esigenza del pieno rispetto dei diritti umani, imprescindibile condizione per la costruzione di una società civile. L'esigenza di un monitoraggio internazionale della situazione interna guatemalteca è stata sentita anche dal Tribunale supremo elettorale, che – come già avvenne nel 1995-1996 – ha invitato l'OSA ed i paesi del

l'Unione europea a dare il proprio contributo inviando missioni di osservatori alle elezioni del 7 novembre 1999.

L'Italia ha inviato una delegazione composta da due osservatori e due parlamentari – le senatrici Tana De Zulueta e Adriana Pasquali – che si uniranno alla missione europea. Le due senatrici, in particolare, si fanno interpreti di un preciso impegno a seguire da vicino il processo di pacificazione del Guatemala che il nostro Governo ha assunto con la mozione 1-00383 della senatrice Salvato, approvata dal Senato il 17 giugno scorso. La mozione stessa è nata dall'evolversi della situazione dei diritti umani nel paese centro-americano, che continua a suscitare la preoccupazione della comunità internazionale, nonché dell'opinione pubblica e parlamentare italiana.

Il livello di attenzione italiano è aumentato anche in seguito all'esito negativo del *referendum* del 16 maggio scorso, che ha provocato un rallentamento nell'attuazione degli accordi di pace e delle raccomandazioni della Commissione di chiarimento storico.

Quanto al barbaro assassinio di monsignor Gerardi, ferma e repentina è stata la condanna da parte dell'Italia e dell'Unione europea. Sia il ministro Dini che il sottosegretario Toia avevano immediatamente inviato lettere rispettivamente al Ministro degli esteri ed al Vice Presidente della Repubblica del Guatemala per chiedere la fine della violenza che genera nuova violenza. Si è altresì espresso l'auspicio che il sacrificio di monsignor Gerardi non risulti vano e che esso valga quanto meno a scongiurare le nefaste conseguenze volute dai suoi ideatori.

In particolare le indagini sul caso sono tuttora in corso: ogni settimana vengono riportate dalla stampa le novità relative alle persone coinvolte nella vicenda (alcuni peraltro latitanti), nonché alle proteste dei vari comitati dei diritti umani. Si continua a sospettare circa il coinvolgimento di apparati di sicurezza nell'omicidio ma in realtà, fino ad ora, la situazione non è ancora del tutto chiara. Padre Orantes, in un primo tempo arrestato per il delitto, è stato poi prosciolto ed è attualmente negli USA. Di recente avrebbe fatto sapere di essere disposto a rientrare per testimoniare. Di fatto non è ancora rientrato nel paese.

È interessante rilevare che il nuovo Presidente ha promesso persino di dimettersi se durante il suo mandato non verranno chiarite le responsabilità del crimine. Un impegno importante che la comunità internazionale ha registrato con attenzione, posto che la soluzione del caso rimane una priorità assoluta per tutti quei paesi, Italia compresa, che compiono sforzi anche finanziari per il Guatemala.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(22 febbraio 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Corpo di polizia penitenziaria attende, come noto, oltre ai compiti direttamente d'istituto riguardanti il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle infrastrutture penitenziarie, ai servizi di piantonamento e traduzione dei detenuti;

che per gli oneri economici legati all'assolvimento di tali compiti, di massima svolti fuori dalla sede di servizio, è previsto apposito capitolo di bilancio;

che fin dal mese di giugno 1999 gli stanziamenti in bilancio, che dovrebbero riguardare l'intero 1999, risultano esauriti tanto da comportare l'esborso a completo carico del personale di polizia penitenziaria delle spese di missione di servizi, tra l'altro, resi su disposizione e nell'interesse dell'amministrazione penitenziaria;

che l'esaurimento dei fondi di cui sopra denota, tra l'altro, incapacità organizzativo-gestionali a carico della predetta amministrazione oltre che errori nella commisurazione delle risorse necessarie all'assolvimento di funzioni istituzionali di cui sono già preventivamente conosciuti l'entità e l'onere;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria), stante la rilevanza del problema, ha richiesto da tempo e senza alcuna risposta da parte delle autorità dell'amministrazione penitenziaria di conoscere ragioni e responsabilità di un disservizio che si rivela inammissibile nei confronti di appartenenti ad un corpo di polizia dello Stato,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria che, oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti, è costretto ad inaccettabili sacrifici economici.

(4-17385)

(30 novembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

A fronte di un'assegnazione di bilancio per l'anno 1999, sul capitolo 2007 (missioni polizia penitenziaria), di lire 26.200.000.000 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla data del 16 giugno 1999, ha potuto accreditare solamente l'importo complessivo di lire 20.043.000.000 avendo l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia comunicato, per le vie brevi, l'esaurimento dello stanziamento di cassa.

Al riguardo va precisato che questa amministrazione aveva rappresentato per tempo, al competente Ministero del tesoro, l'urgente necessità che la momentanea indisponibilità di cassa del capitolo 2007 venisse

integrata per l'importo di lire 5.000.000.000, onde consentire l'utilizzo della residua disponibilità, di pari importo, esistente in soli termini di competenza.

Peraltro, da un monitoraggio disposto nei confronti degli uffici e servizi periferici circa gli oneri sostenuti e la disponibilità esistente al 31 luglio 1999, si rilevava riguardo all'importo già assegnato anche una ulteriore necessità di fondi per circa lire 13.600.000.000, necessari per sostenere le spese previste fino al 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, veniva nuovamente interessato il competente Ministero del tesoro affinché fosse apportata al capitolo 2007 una integrazione di fondi per l'importo di lire 7 miliardi ed una variazione compensativa dal capitolo 2008 al capitolo 2007 per lire un miliardo.

Il Ministero del tesoro in data 15 ottobre 1999 comunicava di aver operato la variazione compensativa richiesta per l'importo di un miliardo e, il successivo 10 novembre, segnalava altresì di aver concesso una variazione di cassa per l'importo di lire 4 miliardi a fronte dei 5 richiesti.

Per quanto sopra, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha potuto distribuire, agli uffici e servizi dipendenti, finanziamenti di importo complessivo di lire 27 miliardi e 200 milioni a fronte di una richiesta di lire 36 miliardi circa.

Relativamente alla richiesta di incremento di 7 miliardi, va evidenziato che il 29 dicembre 1999 il Ministero del tesoro ha provveduto ad un'ulteriore assegnazione di fondi in bilancio per lire un miliardo e 500 milioni, che l'amministrazione ha provveduto a ripartire tra gli enti periferici interessati, onde consentire il pagamento delle missioni non ancora interamente liquidate.

Si rappresenta, altresì, che con i fondi stanziati in bilancio per l'esercizio finanziario 2000 saranno sanate tutte le situazioni pregresse.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(10 marzo 2000)

PALOMBO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996 definisce il contratto di programma come un contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha previsto l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in

acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, affidando al CIPE la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione;

che la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998, n. 127, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, per la definizione dei limiti, criteri e modalità dell'estensione suddetta,

si chiede di sapere se sia stata data attuazione alla suddetta delibera CIPE e, nel caso affermativo, quanti e quali contratti di programma siano stati ammessi ai benefici di legge, per quale ammontare di investimenti e quali siano le imprese coinvolte.

(4-17475)

(3 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata alle imprese agricole e della pesca.

Al riguardo, si fa presente che il decreto interministeriale, predisposto di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale estende ai settori dell'agricoltura e della pesca l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali e contratti di programma), in attuazione della delibera CIPE dell'11 novembre 1998, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1999. Il citato decreto è stato rettificato ed integrato con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1999.

La specifica modulistica, predisposta per facilitare l'accesso alle agevolazioni da parte dei beneficiari, è, altresì, disponibile sia sul sito Internet di questa amministrazione sia su quello del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si soggiunge, infine, che, nel settore, non sono stati attivati contratti di programma specifici, in quanto i fondi per l'anno 1999 erano stati già impegnati, e per l'anno 2000 il CIPE non ha ancora provveduto al riparto delle relative risorse.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(9 marzo 2000)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che lo scorso 12 gennaio il Governo di Pechino ha espulso verso la Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) sette profughi nordcoreani giunti illegalmente nella Repubblica popolare di

Cina in novembre, espulsi dalla Russia verso la Cina dopo la fuga dalla Corea del Nord;

che i suddetti cittadini avevano lasciato la Corea del Nord per ragioni politiche e lo stesso ACNUR (Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati) ha dichiarato gli stessi profughi politici nei termini previsti dalla convenzione del 1951, esprimendo, inoltre, al Governo di Pechino preoccupazione per il loro rimpatrio forzato;

che lo stesso Governo russo si è scusato per l'espulsione dei sette nordcoreani verso la Cina, spiegando che la loro situazione era sconosciuta alle autorità locali della provincia siberiana in cui si trovano;

che la preoccupazione dell'ACNUR è che questi profughi possano essere vittime di pesanti ritorsioni per la loro fuga ed ha chiesto che Pyongyang renda note le loro attuali condizioni;

considerato:

che numerosi Governi hanno già espresso la loro preoccupazione;

che il Governo italiano, impegnato da sempre nella lotta dei diritti umani, può dare il suo contributo al fine di salvaguardare l'incolumità dei sette nordcoreani, viste anche le relazioni diplomatiche che intercorrono con la Repubblica popolare di Corea,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, a livello nazionale ed europeo, per trovare una soluzione che salvaguardi i diritti dei suddetti profughi.

(4-17929)

(27 gennaio 2000)

Risposta. – Nel novembre scorso, secondo dati diffusi da organizzazioni umanitarie e confermati da numerose fonti, un gruppo di sette giovani nordcoreani avrebbe attraversato la frontiera fra la Corea del Nord e la Cina riparando successivamente in territorio russo. Il 30 dicembre il medesimo gruppo, nonostante fosse stato riconosciuto a tutti i suoi componenti lo *status* di rifugiato da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sarebbe stato fermato dalle guardie di frontiera russe, espulso in territorio cinese e infine rimpatriato in Corea del Nord dalle autorità della Repubblica popolare cinese.

A tutt'oggi non si hanno notizie certe sulla sorte delle sette persone in questione e non si può escludere che esse abbiano subito ritorsioni da parte del regime nordcoreano.

Il caso è stato esaminato, nel quadro della cooperazione politica europea, nella riunione congiunta dei gruppi di lavoro a livello diplomatico dell'Unione europea sull'Asia-Oceania e sui diritti umani del 9 febbraio scorso.

In tale occasione è stato disposto un intervento dell'Unione europea presso le autorità coreane in favore dei sette coreani rimpatriati a forza e, in vista di una possibile azione a tutela dei profughi nordcoreani presso le autorità cinesi e russe, la presidenza portoghese si è impegnata

a raccogliere presso l'Alto Commissariato elementi di fatto più approfonditi.

Il nostro Governo è pronto a sollevare il caso, in via bilaterale, in occasione delle prossime visite di esponenti italiani a Pyongyang dopo lo stabilimento delle relazioni diplomatiche.

Si è inoltre intenzionati a porre su un piano più generale, nelle sedi e nelle forme più opportune, il problema di tutti i profughi dalla Corea del Nord – sarebbero migliaia – che riparano in Cina o in Russia e che, di norma, vengono rimpatriati in Corea del Nord senza alcuna garanzia.

Non si tratta sempre di rifugiati politici, sarebbero anzi, in maggioranza, persone che sperano di incontrare migliori condizioni economiche nei paesi vicini. Il loro caso merita, comunque, la massima attenzione da parte dell'Occidente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PALUMBO

(1° marzo 2000)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti nella seguente lettera degli avvocati Alfredo Monteverde ed Alessandro Monteverde (Via Tornielli, 12 - Tel. (0321) 620.201 - Fax 620.539 - 28100 - Novara) del 6 luglio 1999 indirizzata al Signor Dirigente - Ufficiali Giudiziari - UNEP - Corte di Appello di Roma e p.c. all'Ill.mo Primo Presidente del Tribunale di Roma e p.c. all'Ill.mo Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

«Signor Dirigente,

i sottoscritti avvocati Elia Crola ed Alessandro Monteverde, del Foro di Novara, hanno domandato la notifica di atto di citazione nell'interesse dei coniugi Giovanni Battista Marazzi ed Elena Baldanza di Novara e nei confronti di "Società Finanziaria Immobiliare - SFI srl", con sede in Roma, via dell'Umiltà 46, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (non specificato nominativamente nè nel testo dell'atto nè nella relata predisposta).

Tramite la cortese collaborazione dell'avvocato Mario Menghini di via della Mercede, Roma, si è ora appreso che la notifica è stata omessa coll'apposizione del seguente timbro:

"Anzi, non potuto notificare avendo rinvenuto la sede della Società chiusa e per l'assenza di persone idonee ai sensi di legge a cui poter consegnare l'atto. Non ho eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile perchè tale forma di notifica non è prevista dall'articolo 145 del codice di procedura penale".

Tale omissione di atto dovuto è di particolare rilevanza giuridica ed è produttrice di gravissimi pregiudizi economici.

Infatti:

a) la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (di recente nella parte motiva della sentenza 29 gennaio 1998, n. 904 della Sezione 1ª, pubblicata per esteso a pagine 957 e seguenti della Rivista 'Giustizia Civile" 1998, parte 1ª, che:

"... occorre distinguere l'ipotesi in cui nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, avente un indirizzo diverso dalla sede dell'ente stesso, da quello in cui tale indicazione manchi.

In quest'ultimo caso può procedersi direttamente alla notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile".

In termini si richiamano, tra gli altri i seguenti arresti della Suprema Corte:

sentenza 6218 del 9 dicembre 1985;
sentenza 6259 del 29 maggio 1992;
sentenza 12004 del 3 dicembre 1993;

b) il ritardo nella notificazione (che deve esser seguita da trascrizione, vertendosi in tema di azione ex articolo 2932 del codice civile) è capace di produrre gravissimo danno ove altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli precedano la pubblicità dell'iniziativa ex articolo 2932 del codice civile per la tutela di due modesti risparmiatori che non ottengono l'adempimento (firma del definitivo) da parte della promittente venditrice SFI.

Fatte queste considerazioni in diritto, e confidando nell'immediata comunicazione di pronta disponibilità alla notificazione ex articolo 140 del codice di procedura civile, si confida di non dover far seguito, nelle diverse eventuali competenti sedi, alle ulteriori iniziative dalla legge consentite. Si attenderà il 16 luglio 1999.

Distintamente.

Avv. Elia CROLA
Avv. Alessandro MONTEVERDE».
(4-16297)

(16 settembre 1999)

RISPOSTA. – Da notizie fornite dal presidente della corte d'appello di Roma si è appreso che l'assistente UNEP – incaricato di provvedere alla esecuzione della notifica dell'atto di citazione di cui vi è cenno nell'interrogazione in questione – interpellato in merito, ha dichiarato di non aver potuto eseguire la predetta notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile perchè le relative modalità di adempimento non sono espressamente richiamate nell'articolo 145 del codice di procedura civile.

Nell'occasione, trattandosi di questione meramente interpretativa, è stata doverosamente richiamata l'attenzione dell'ufficio addetto alle notificazioni su quello che risulta essere, allo stato, il costante orientamento

in materia (già illustrato nell'interrogazione stessa) espresso dalla Suprema Corte di cassazione.

Ad ogni modo si segnala che l'atto di citazione in discorso è stato notificato, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, in data 16 settembre 1999, su esplicita richiesta della parte istante.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(9 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lo Stato Maggiore dell'Esercito, da circa tre anni, compie esercitazioni militari all'estero; nell'ambito di tali esercitazioni, il 25 e 26 maggio partirà per l'Ungheria la brigata «Pozzuoli» del Friuli unitamente a militari di leva della Caserma Osoppo di Udine; il trasferimento avverrà via terra; si formerà una lunga colonna di mezzi e blindati che, per raggiungere l'Ungheria, transiterà ai confini con la Serbia;

che, nella mattina, del 13 maggio 1999 televideo Canale 5, pagina 118, riportava la seguente notizia: «Bombe Nato a confine Ungheria. Un missile ha colpito ripetitore TV»;

che i famigliari dei militari di leva sia a Gorizia che ad Udine hanno espresso profonda preoccupazione per l'esercitazione che i militari si apprestano a compiere,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sospendere l'esercitazione prevista in Ungheria fino a quando è in atto la guerra nella ex Jugoslavia e se non ritenga altresì che a tali esercitazioni debbano partecipare militari a ferma prolungata e non i militari di leva.

(4-15235)

(19 maggio 1999)

RISPOSTA. – L'attività svolta dalla brigata di cavalleria «Pozzuolo di Friuli» presso il poligono ungherese di Varpalota nel periodo 27 maggio – 25 giugno 1999 rientra nel normale ciclo addestrativo delle forze operative di proiezione del nostro Esercito e non ha quindi una diretta relazione con le diverse missioni effettuate in quel periodo nei Balcani.

Questo tipo di esercitazioni non può essere proficuamente condotto in territorio italiano stante l'attuale indisponibilità di poligoni di così ampie dimensioni (circa 264 chilometri quadrati).

La presenza dei reparti dell'Esercito italiano nella zona di Varpalota, ormai in corso da anni, si inserisce nel quadro dei rapporti di cooperazione ed addestramento comune tra reparti di paesi alleati quali

l'Italia e l'Ungheria e contribuisce a consolidare le relazioni di alleanza ed amicizia tra i due paesi.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(2 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, tenuto presente quanto disposto dalla legge n. 280 del 1990 circa i risarcimenti ai familiari dei militari deceduti in incidenti, quali disposizioni siano state adottate per i familiari del sottocapo Paolo Saracino, invitato a recarsi allo stabilimento balneare di Campomarino (Campobasso) il 12 agosto 1999 da un ufficiale della capitaneria di porto di Termoli e deceduto durante il tragitto.

(4-17204)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Si evidenzia, preliminarmente, che l'evento che ha determinato il decesso del giovane Paolo Saracino – in cui ha perso la vita anche il guardiamarina Stefano Pelliccioni – si è verificato alle ore 23 circa del 12 agosto 1999, quando entrambi i militari, liberi dal servizio, si stavano recando, a bordo del motoveicolo di proprietà dell'ufficiale, presso la località turistica di Campo Marino per incontrare alcuni amici.

Per quanto attiene, specificatamente, al quesito posto con l'interrogazione, si rappresenta che, con foglio n. 25/99 in data 25 agosto 1999, l'ufficio generale del personale dello Stato maggiore della Marina ha fornito, alla famiglia Saracino, dettagliate informazioni in ordine al trattamento assistenziale e previdenziale previsto, per i congiunti di militari deceduti, in base alla legge n. 280 del 1991, «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n.308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti».

Inoltre, alla presentazione della documentazione delle spese sostenute per le onoranze funebri e la traslazione della salma è stato prontamente avviato l'*iter* per il relativo rimborso alla famiglia. Peraltro, a tutt'oggi non risultano pervenute altre istanze riconducibili alle previsioni di cui alla citata legge n. 280 del 1991 vigente in materia.

Per completezza di informazione, si rappresenta, in ultimo, che il comando generale delle capitanerie di porto ha deliberato, in favore degli eredi del Saracino, l'elargizione della somma di lire 1.000.000 (a fronte di una disponibilità totale di 7.000.000 sul competente capitolo) quale contributo specifico del Corpo di appartenenza. Tale contributo

esula dal trattamento previsto dalle norme di legge in precedenza indicate.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(2 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la signora Teresa Quici, cittadina italiana e sposata con un cittadino di origine libanese, con cittadinanza italiana, madre di due figli, nel 1992 si è trasferita a Bucarest (Romania) con l'intera famiglia per motivi di lavoro;

che nei successivi 7 anni le figlie, a Bucarest, hanno frequentato la scuola italiana «Aldo Moro», il marito ha svolto una attività lavorativa nel campo del commercio e la signora Quici ha accudito la famiglia;

che per permettere alle figlie di continuare gli studi, nell'estate del 1998, insieme alle stesse, la signora è rientrata in Italia, a Termoli (provincia di Campobasso), mentre il marito è rimasto in Romania per proseguire la propria attività commerciale;

che nel mese di giugno del 1999 la polizia rumena ha dato seguito ad un mandato di espulsione per 5 anni nei confronti del marito Doureid Matar, ritenendolo pericoloso per la sicurezza dello Stato rumeno, costringendolo a lasciare la Romania in 48 ore, senza possibilità di appello e senza alcuna precisa motivazione ufficiale;

che nell'estate del 1999 il legale rumeno della signora Quici le comunicava che l'autorità di quel paese l'accusava di avere scritto articoli, su giornali italiani, in favore dell'organizzazione Hezbollah durante la guerra civile in Libano e successivamente in Romania e di avere tenuto conferenze con raccolta di fondi; a ciò è seguita la comunicazione di espulsione dalla Romania per cinque anni;

che la signora Quici ha sempre dichiarato di essere completamente estranea alla vicenda di cui viene accusata; lo stesso ha ripetutamente sostenuto il signor Doureid Matar,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per ottenere dalla Repubblica di Romania la revoca o l'annullamento del provvedimento di espulsione per la signora Teresa Quici e per il marito, essendo il provvedimento stesso senza alcuna motivazione o espressa ragione;

se non intenda attivarsi affinchè sia verificato, al più presto, se, come sostiene Teresa Quici, la vicenda che l'ha coinvolta sia invece da addebitarsi ad omonimia, a scambio di persona o ad un equivoco.

(4-17995)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri è bene a conoscenza del caso dei connazionali Matar Doureid e Teresa Quici, che continua ad essere seguito con la massima attenzione, per il tramite dell'ambasciata a Bucarest.

Nel mese di giugno 1999 le autorità romene hanno vietato al cittadino italiano Doureid Matar ed a sua moglie Teresa Quici il soggiorno in Romania per avervi essi esercitato attività economica illegale, nonché per le accuse di spionaggio e attività eversiva (a favore del partito Hezbollah) rivolte al signor Matar ed in particolare alla moglie. Per maggiore chiarezza, va precisato che solamente nei confronti del signor Matar (che in giugno si trovava in Romania) è stato emesso un provvedimento di espulsione, mentre nei confronti della moglie risulta esserci solo un diniego di ingresso nel territorio romeno.

Non appena la signora Quici (che si trovava invece in Italia) ha informato il Ministero degli affari esteri del provvedimento di espulsione preso nei confronti del marito, questo Dicastero si è attivato per assumere informazioni sulla vicenda, per il tramite dell'ambasciata a Bucarest.

Al signor Matar è stato immediatamente suggerito il nominativo del legale di fiducia dell'ambasciata, ma il connazionale ha preferito avvalersi di un legale di sua conoscenza. Con quest'ultimo, l'ambasciata si tiene in regolare contatto.

Il signor Matar ha presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione alla competente corte d'appello amministrativa di Bucarest. Il citato tribunale ha respinto il ricorso nel novembre 1999, dichiarandosi incompetente a decidere su un provvedimento di espulsione «motivato da ragioni di sicurezza interna dello Stato». La famiglia Matar intende proseguire la via dei ricorsi in sede giudiziaria, rivolgendosi alla corte suprema.

Il Ministero degli affari esteri continuerà a seguire la vicenda con la dovuta attenzione; sono state fornite precise istruzioni all'ambasciata a Bucarest di tenersi in stretto contatto con il legale dei coniugi Matar e con le autorità romene competenti. Si sta al contempo verificando se non si possa trattare di uno scambio di persona, come suggerito dall'onorevole interrogante. D'altra parte, finché l'*iter* giudiziario avviato non sarà concluso, non sembra opportuno effettuare interventi diplomatici di sostegno in favore dei connazionali, che potrebbero essere interpretati dalle autorità romene come una indebita ingerenza e configurare una violazione dell'autonomia di quella magistratura. Si rammenta, a quest'ultimo proposito, che la regolamentazione del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale costituisce una prerogativa sovrana degli Stati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(1° marzo 2000)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* Premesso:

che la signora Lanja Khorsheed, di origine curda, nata ad Erbil (Iraq) nel 1969 ed ivi laureatasi in agraria nel 1992, ha chiesto il rilascio del visto all'ambasciata italiana in Turchia per poter contrarre matrimonio nel nostro paese con Jasim Tawfik, cittadino italiano, nato anche lui ad Arbil (Iraq), residente in Italia a Pisa, impiegato all'INPS, autore di molte pubblicazioni storiche e collaboratore con diversi istituti di ricerca universitaria;

che la signora Noore Bakhshan, nata a Arbil (Iraq) nel 1968, di professione casalinga ha chiesto all'ambasciata italiana in Turchia di poter venire in Italia per contrarre matrimonio con Whab Jamal, cittadino italiano nato a Tamim (Iraq) e residente a Genova, laureato in architettura e di professione fotografo pubblicitario;

che il signor Karzan N. Othman, di nazionalità irachena, ha chiesto all'ambasciata italiana in Turchia di poter venire in Italia per curarsi una patologia non trattabile in Iraq; vi è già la disponibilità certificata dell'azienda socio-sanitaria di Dolo (Venezia) a prenderlo in cura;

che il responsabile dell'ufficio visti dell'ambasciata d'Italia in Turchia ha respinto in data 13 ottobre 1999 le domande di visto delle signore Lanja Khorsheed e Noore Bakhshan perchè non soddisferebbero le condizioni di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *c)* dell'accordo di Shengen riguardanti la esibizione di documenti che giustifichino le condizioni del soggiorno e la disposizione di mezzi sufficienti al soggiorno stesso;

che non vi è stata ancora risposta alla richiesta del signor Karzan Othman, mettendo a rischio le sue già precarie condizioni di salute;

che il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona non comprimibile;

che le motivazioni addotte per i rigetti delle domande delle signore Lanja Khorsheed e Noore Bakhshan sono inaccettabili perchè i loro fidanzati, entrambi cittadini italiani, hanno una condizione economica tale da poter tranquillamente ospitare le loro future mogli;

che la decisione assunta dall'ambasciata d'Italia in Turchia impedisce il ricongiungimento familiare di persone che hanno intenzione di contrarre matrimonio, così violando l'articolo 29 della Costituzione, l'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'articolo 16 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, gli articoli 4, 26 e 27 della legge n. 40 del 1998 in materia di immigrazione,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per assicurare nei casi menzionati il rispetto dei diritti fondamentali della persona ed assicurare alle signore Lanja e Noore Bakhshan ed al signor Karzan Othman l'ingresso nel nostro paese.

(4-16800)

(19 ottobre 1999)

Risposta. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, il Ministero degli affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare ad Ankara, ha appurato quanto segue. In data 6 settembre 1999 i cittadini di origine irachena signori Jasim Mustafa e Jamal Whab presentavano congiuntamente una richiesta di visto per turismo per la durata di 3 mesi a partire dal 15 ottobre a favore delle cittadine irachene Lanjia Khorsheed e Noore Bakhsuan.

Le domande venivano prese in esame da parte del competente servizio dell'ambasciata al fine di accertare (come previsto dalla circolare del Ministero degli affari esteri n. 8 del 17 settembre 1997) l'esistenza dei presupposti per il rilascio del visto e segnatamente l'assenza del rischio di «immigrazione illegale», intendendosi con questo termine qualunque ingresso in Italia per motivi diversi da quelli dichiarati. Va pecisato che è a rischio, nel senso sopra specificato, chiunque non offra garanzie di far ritorno nel paese di provenienza e segnatamente le persone senza una occupazione.

Dopo alcuni contatti telefonici intervenuti tra il dottor Jasim e l'ufficio visti dell'ambasciata, in cui quest'ultimo formulava riserve sulla possibiltià di procedere alla concessione del visto alle due cittadine irachene in quanto nel corso dell'istruttoria le stesse avevano dichiarato di essere attualmente senza lavoro, in data 17 settembre perveniva all'ambasciata ad Ankara un fax a firma di ambedue i cittadini italiani in cui si dichiarava testualmente: «abbiamo invitato le nostre compagne formalmente in Italia con l'intenzione di sposarci nei rispettivi comuni di residenza (Pisa e Genova) e creare una famiglia di fatto (convivenza) o di diritto (matrimonio)».

Nel corso dei successivi e numerosi contatti telefonici intervenuti tra l'ufficio visti e l'architetto Jamal Whab, quest'ultimo veniva a più riprese invitato a fare pervenire la documentazione atta a suffragare questa richiesta di ingresso in Italia che sembrava avere uno scopo diverso da quello iniziale (al riguardo si richiama la circolare n. 8 sopracitata nella quale si indica che la rappresentanza può richiedere allo straniero qualsiasi prova o documentazione al fine di verificare lo scopo della sua richiesta di visti di ingresso in Italia).

Il 12 ottobre, a seguito di una comunicazione via fax dei due richiedenti, il responsabile dell'ufficio visti contattava personalmente l'architetto Whab per riassumere i termini dell'intera questione e per invitarlo ancora una volta a fornire la documentazione atta a suffragare la loro reale intenzione di contrarre matrimonio con le due cittadine irachene. In questa occasione l'architetto Whab, nel far riferimento alla accertata condizione di disoccupate delle due cittadine irachene, si dichiarava disposto ad impiegarle presso il negozio che era in procinto di aprire nella sua città di residenza. Veniva così a prendere corpo un terzo motivo della richiesta di visto (vale a dire lo scopo di lavoro) dopo quello del turismo e del matrimonio.

Nonostante ulteriori inviti rivolti all'architetto Whab, la documentazione a sostegno della richiesta di visto per scopi matrimoniali in Italia

non è mai pervenuta all'ambasciata. Sulla base di queste considerazioni di fatto e di diritto, il 13 ottobre 1999 l'ambasciata provvedeva a formalizzare il rifiuto di concedere il visto alle cittadine irachene, essendo dubbio lo scopo della richiesta, e ad indicare nel contempo le modalità per l'eventuale ricorso al TAR del Lazio avverso questa decisione.

Circa le condizioni economiche del garante, la circolare n. 8 indica che l'eventuale esibizione di garanzie fornite da un residente in Italia non esime la rappresentanza dall'obbligo di verificare se sussista il rischio di immigrazione illegale in relazione alle circostanze relative alla persona dello straniero e del paese di provenienza.

Alle due fattispecie non poteva essere applicato il regime del ricongiungimento familiare previsto solamente per il coniuge, i figli minori, i genitori a carico e per i parenti a carico invalidi al lavoro. Tra l'altro, la relativa procedura è attivabile unicamente presso le questure che rilasciano l'apposito nulla osta.

Circa la richiesta di visto qui presentata dal cittadino iracheno Othan Karzan, essa è stata altrettanto attentamente valutata, anche in considerazione del fatto che l'interessato chiedeva l'ingresso in Italia per cure mediche.

Il diniego è stato determinato da due elementi. Il primo riguardava le garanzie che l'interessato o altri per lui deve fornire a dimostrazione che le spese per le cure mediche e per la prevista operazione non sarebbero andate a carico dell'assistenza pubblica italiana. Non era sufficiente, nella fattispecie, una generica garanzia di presa in carico di eventuali spese e cure mediche e ospedaliere, ma era necessario un vero e proprio deposito (pari al 30 per cento delle spese previste) che secondo le istruzione del Ministero degli affari esteri avrebbe dovuto essere effettuato prima della richiesta di visto e la cui ricevuta avrebbe dovuto essere esibita alla rappresentanza competente. Né l'interessato né il signor Marco Cesarin, che si era proposto come garante, e che a tal fine è stato più volte contattato dall'ambasciata, hanno effettuato il richiesto deposito e fornito la garanzia per il pagamento del restante 70 per cento.

Il secondo elemento che ha indotto l'ambasciata a rifiutare la richiesta di visto riguardava le garanzie che l'interessato è chiamato a dare a dimostrazione della sua intenzione di far ritorno nel paese di provenienza. Secondo quanto è stato accertato, il signor Karzan aveva a suo tempo inoltrato all'Ufficio UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) di Ankara una domanda per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato. La richiesta era stata respinta.

In tale contesto, sembra utile richiamare ancora una volta la circolare n. 8 del 17 settembre 1997 sui visti, in cui si indica che la rappresentanza ha l'obbligo di verificare se sussista un rischio di immigrazione illegale in relazione alle circostanze relative alla persona dello straniero (*omissis*). Se tale rischio non può essere escluso, la domanda di visto deve essere respinta.

Sulla base degli elementi descritti, l'ambasciata ha respinto il 19 ottobre scorso la richiesta di visto presentata dal signor Karzan, inviando via fax una comunicazione al signor Marco Cesarin, in cui – nel motivare il diniego – si indicavano altresì le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso avverso questa decisione.

In relazione ai casi in questione il Ministero degli affari esteri ritiene che l'ambasciata d'Italia in Ankara abbia applicato correttamento le norme concernenti il rilascio dei visti previste dalla legge n. 40 del 1998 e dal decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevedono, nei casi di diniego di visto, il rilascio di una apposita comunicazione all'interessato indicante tra l'altro i mezzi di impugnazione del provvedimento. La predetta ambasciata ha altresì correttamente applicato la circolare ministeriale n. 8 del 1997 che riporta le procedure per il rilascio dei visti contemplate nell'accordo di Schengen.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(22 febbraio 2000)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che con l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1997, n. 374, «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», l'Italia si è dotata di una delle normative più avanzate nel mondo e con la firma della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando totale delle mine antipersona, nel dicembre scorso, ha ribadito il proprio impegno anche a livello internazionale, mostrando di voler seriamente perseguire l'obiettivo della totale eliminazione di queste armi dal pianeta;

che l'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 prevede al comma 1 che «è vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona...» e al comma 2 che «sono vietate la ricerca tecnologica, la vendita, la cessione e qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione di mine antipersona di qualunque natura o composizione o di parti di esse»;

che sul piano internazionale il crescente impegno dell'Italia a tutela della pace e della sicurezza chiama le nostre Forze armate a partecipare sempre più attivamente a interventi multilaterali di *peace keeping*, insieme alle Forze armate di altri paesi, sotto l'egida di organizzazioni quali la NATO e le Nazioni Unite;

che la legge entrata in vigore lo scorso 18 novembre si applica su tutto il territorio su cui si esercita la sovranità nazionale, comprese le basi militari di altri paesi e della NATO, che, come ribadito di recente dal Governo, non godono dello statuto di extraterritorialità,

si chiede di sapere:

se si siano date disposizioni affinchè la legge in questione abbia piena efficacia anche all'interno delle basi militari che prevedono la presenza di forze militari di paesi stranieri e durante le esercitazioni comuni sul territorio o sulle acque territoriali italiane;

se si stiano verificando le modalità con cui l'eventuale partecipazione a missioni congiunte con Forze armate di altri paesi non comporti per le nostre Forze armate violazioni della normativa esistente;

se si sia proposto in sede internazionale che negli interventi di pace nell'ambito di forze multilaterali venga escluso da parte delle singole forze armate l'uso e il possesso di mine antiuomo.

(4-10652)

(23 aprile 1998)

Risposta. – L'Italia ha adottato un bando totale delle mine antipersona che prevede il divieto della produzione, stoccaggio, trasferimento e uso di tali ordigni e la distruzione degli arsenali esistenti. Si tratta di impegni assunti sia in via unilaterale (decisione del Consiglio dei ministri del 13 giugno 1997 e legge n. 374 del 29 ottobre 1997) sia in sede multilaterale (Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997).

La legge n. 374 del 1997 sopracitata contiene una definizione di mina antipersona più restrittiva di quella prevista dalla Convenzione di Ottawa (sottoscritta dai membri della NATO con l'eccezione di Stati Uniti e Turchia). Essa, infatti, considera vere e proprie mine antipersona anche le mine anticarro dotate di dispositivi antirimozione che, invece, sono lecite per la Convenzione.

Anche per questo, il disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione è stato oggetto di un vivo dibattito parlamentare. Si è, infatti, imposta la necessità di recepire sul piano interno la Convenzione, nel rispetto delle finalità umanitarie della più avanzata legge n. 374 del 1997, e, al tempo stesso, di evitare l'isolamento dell'Italia, garantendo la partecipazione delle nostre Forze armate ad operazioni nei contesti NATO e ONU (al finaco di alleati che usassero mine lecite per la Convenzione ma proibite dalla nostra legge). Al riguardo, una soluzione di compromesso è stata identificata grazie agli emendamenti approvati dalla Commissione affari esteri della Camera, in base ai quali ai civili e alle Forze armate italiane si applica la legge nazionale, mentre alle Forze armate straniere che stazionino in Italia in virtù di accordi internazionali si applicano le norme della Convenzione.

Quindi, più in particolare, come sottolineato dal Governo in tutti i fori internazionali, e come evidenziato all'epoca dal dibattito parlamentare, il più lungo *iter* legislativo (in Italia rispetto ad altri paesi) si è reso necessario non in virtù di un nostro diminuito impegno in un settore di alto significato civile ed umanitario. Al contrario, esso si è imposto proprio alla luce della posizione di punta che l'Italia ha assunto, grazie alla sensibilità della propria società civile e del Parlamento.

Nel procedere alla ratifica della Convenzione di Ottawa si è mirato a due obiettivi di fondo, come sottolineato in sede di seduta parlamentare dal Presidente della Commissione affari esteri della Camera: «consentire la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multilaterale (purchè le attività dei militari italiani siano conformi alle disposizioni della Convenzione di Ottawa)» ed «estendere alle forze armate di altri paesi che stazionino in Italia l'applicazione della Convenzione (anche nel caso in cui questi ultimi non l'abbiano ratificata)».

In tale contesto, il Governo intende assicurare l'assoluto rispetto della normativa in materia di mine antipersona sia nel territorio italiano sia nel caso di partecipazione italiana a missioni congiunte con forze armate di altri paesi.

È utile inoltre sottolineare che l'articolo 6 congela per l'intero periodo di quattro anni stabilito dalla Convenzione il quantitativo di mine antipersona in deposito presso basi straniere in Italia, in attesa della loro distruzione, dando, con ciò, piena attuazione alla legislazione nazionale anche nei confronti dei depositi delle forze armate straniere presenti sul territorio nazionale; l'articolo 5 consente la cooperazione delle nostre Forze armate ad attività svolte in un contesto multinazionale anche con forze armate di Stati non parte della convenzione, quindi nel pieno e puntuale rispetto sia della legge n. 374 del 1997 sia della Convenzione.

Per quanto attiene agli interventi di pace nell'ambito di forze multinazionali, l'Italia, nel perseguire con determinazione la definitiva eliminazione delle mine antipersona, è attivamente impegnata a promuovere in tutti i fori internazionali competenti la più ampia adesione alla Convenzione di Ottawa. Tale posizione è stata anche ribadita in occasione del Seminario sull'attuazione dei trattati sul bando delle mine antipersona che i Ministeri della difesa e degli affari esteri italiani ed austriaci hanno organizzato a Vienna il 6 luglio 1998 nell'ambito delle rispettive Presidenze UEO e UE, cui hanno partecipato rappresentanti militari di 33 paesi europei, della UEO, UE ed organizzazioni governative e non governative a livello internazionale.

Inoltre la Difesa italiana partecipa attivamente con propri rappresentanti alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Governo, infine, intende contribuire attivamente all'ulteriore sviluppo del diritto internazinale umanitario, anche attraverso l'attiva partecipazione di rappresentanti della nostra Difesa alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(22 febbraio 2000)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1944, n. 770, disciplina dell'articolo 3 la concessione di permessi retribuiti ai rappresentanti delle strutture sindacali per l'espletamento del loro mandato;

che la UGL - Esteri, con lettera del 18 marzo 1999, ha richiesto all'Ufficio ricerche, studi e programmazione della Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri, diretto dal consigliere Anna Rosa Coniglio, l'attribuzione del monte-ore dei permessi sindacali per l'anno 1999, richiesta alla quale non è stato dato esito perchè l'ufficio non era in possesso dei dati da calcolarsi sulla base dei risultati elettorali delle rappresentanze sindacali unitarie, sia della sede centrale che degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

che solo in data 13 settembre 1999, a seguito di sollecito, l'ufficio competente ha comunicato il monte-ore di permessi sindacali attribuiti alla UGL - Esteri, ossia 6 mesi dopo la prima richiesta del sindacato;

che tale ritardo ha di fatto determinato impedimento all'attività sindacale della UGL - Esteri che, non disponendo di distacchi sindacali, si avvale dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività istituzionali;

che il ritardo fatto registrare dall'ufficio competente nel comunicare il monte-ore per permessi sindacali verrebbe imputato, tra l'altro, al comportamento delegittimante che avrebbe assunto il consigliere Rosa Anna Coniglio nei confronti della UGL - Esteri, comportamento peraltro ripetutamente contestatole con varie note del sindacato sin dal 28 novembre 1997, regolarmente portate a conoscenza del ministro Dini, del segretario generale e del direttore generale del personale *pro-tempore*,

l'interrogante chiede di conoscere se da parte degli organi preposti siano state accertate responsabilità a carico del consigliere Coniglio e, ove non fossero stati disposti accertamenti a suo carico, se non si ritenga oppportuno promuovere senza indugi, ritenendosi fondamentale per le relazioni sindacali tra amministrazione ed organizzazioni sindacali il principio generale secondo cui «le parti, nello svolgimento delle trattative e sulla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede e reciproca lealtà», presupposti venuti meno nel corso della fase negoziale sino a tutto il 30 settembre 1999 e puntualmente contestati al capo dell'ufficio relazioni sindacali, consigliere Anna Rosa Coniglio, come risulterebbe dagli atti acquisiti dagli organi ministeriali.

(4-17517)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Il consigliere Rosa Anna Coniglio, all'epoca capo ufficio RSP della Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ha riscontrato il 25 marzo 1999 la lettera dell'UGL Esteri del giorno 18 dello stesso mese, informando che non era possibile dare seguito immediato alla istanza della UGL stessa poiché l'ARAN non aveva ancora comunicato i dati, calcolati in base ai risultati elettorali, concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali presenti al Ministero degli affari esteri. Tali dati sono, come noto, necessari per poter calcolare il monte-ore disponibile per i permessi sindacali.

I dati in questione sono poi pervenuti dall'ARAN nel successivo mese di maggio. Il consigliere Coniglio ha quindi avviato con gli altri uffici competenti di questa amministrazione le procedure per il calcolo e la materiale concessione dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali.

Al termine delle predette procedure il consigliere Coniglio ha riscontrato le richieste che pervenivano in materia dalle organizzazioni sindacali, inclusa quella dell'UGL, pervenuta l'8 settembre e riscontrata il 13 settembre successivo.

In assenza dei predetti motivi tecnici che hanno ritardato le comunicazioni sui permessi sindacali a tutte le organizzazioni sindacali, e quindi non alla sola UGL, il consigliere Coniglio avrebbe potuto informare queste ultime con maggiore anticipo. Ciò non può evidentemente indurre a ritenere il comportamento del consigliere Coniglio delegittimante nei confronti dell'UGL, verso la quale la predetta ha mantenuto lo stesso atteggiamento di correttezza riservato a tutte le altre organizzazioni sindacali. Al di fuori del suddetto episodio non sono inoltre emersi elementi di resonsabilità di alcun genere a carico del consigliere Coniglio nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Si rileva infine che fino al 1° ottobre 1999, giorno in cui il consigliere Coniglio ha cessato il suo servizio presso la Direzione generale del personale per essere trasferita ad altro incarico, l'UGL ha pienamente partecipato a tutti i tavoli sindacali aperti nel 1999, sia in materia di contrattazione che di informazione, concertazione e consultazione, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RANIERI

(25 febbraio 2000)

TOMASSINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che sabato 14 novembre 1998, alle ore 16.30, una macchina si è inserita, contromano, dallo svincolo di Castronno nell'autostrada A8, in direzione Milano, e dall'incidente causato sono derivati tre morti ed altri feriti;

che l'autista non ha certo compiuto l'errore spinto dal desiderio di sfidare il destino, come in altre deprecabili occasioni è capitato, ma piuttosto può essere stato confuso dalla segnaletica impropria e da alcuni lavori in corso;

che proprio la medesima sera, da un *reportage* televisivo, emergeva che la segnaletica stradale nazionale è stata giudicata da una apposita commissione tra le peggiori e le meno comprensibili in Europa;

che già tre volte si sono ripetuti quest'anno sull'A8 incidenti analoghi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno controllare la validità della segnaletica negli svincoli menzionati e controllare quali precauzioni e segnalazioni ponga la Società autostrade al momento di effettuare un'opera di costruzione e manutenzione;

se non ritenga necessario e urgente impartire regole generali per la segnaletica più consone al sistema di garanzie europee.

(4-13108)

(17 novembre 1998)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi acquisiti dall'Ente nazionale per le strade si informa che gli accertamenti effettuati dalla Società autostrade spa hanno stabilito che il veicolo che ha provocato l'incidente del 14 novembre 1998 si era inserito contromano allo svincolo di Castronno, equivocando l'esatto senso di marcia in corrispondenza dell'isola triangolare che separa la manovra di svolta a destra in uscita sud da quella in entrata nord.

Si è potuto accertare che gli opposti sensi di marcia sono correttamente separati dalla segnaletica orizzontale (doppia riga continua di mezzeria) e l'utilizzo delle rampe è evidenziato ai veicoli in entrata dalla segnaletica verticale di senso vietato e di direzione obbligatoria.

La segnaletica orizzontale e verticale presente è conforme a quanto previsto dal vigente codice della strada.

L'ANAS, infine, informa che sebbene lo svincolo di Castronno fosse stato, in effetti, precedentemente oggetto di lavori di pavimentazione stradale, sulle rampe, al momento del sinistro, non erano in atto restringimenti di carreggiata per i lavori né era in opera alcuna segnalazione a carattere temporaneo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Bargone

(3 marzo 2000)

TONIOLLI. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che studi decennali compiuti sia nel nostro paese sia a livello internazionale hanno permesso di raccogliere una considerevole quantità di prove sull'effetto nocivo dei CEM sulla salute, mettendo in luce la pericolosità di un'esposizione prolungata ad un campo magnetico superiore al valore di 0,2 microtesla (già nel 1991 una ricerca effettuata nell'Istituto pubblico di ricerca sul cancro di Bologna, dai professori Maltoni e Soffritti, si concludeva con la raccomandazione che le popolazioni non fossero esposte a limiti superiori a 0,2 microtesla che avevano mostrato effetti cancerogeni mentre tali ricerche hanno trovato più recenti conferme negli studi condotti dall'Università della Southern California e dall'Istituto Karolinska di Stoccolma);

che la risoluzione sulla lotta «contro gli inconvenienti provocati dalle radiazioni non ionizzanti» approvati il 5 maggio 1994 dal Parlamento europeo suggerisce di adottare norme e regolamenti muovendo da princìpi di precauzione (in caso di dubbio sul livello di rischio è opportuno minimizzare il medesimo, ricorrendo anche all'opzione zero) indicando esplicitamente in materia di elettrodotti che «per quanto riguarda le linee di trasporto dell'elettricità ad alta tensione, vadano consigliati corridoi all'interno dei quali sarà vietata qualsiasi attività permanente e qualsiasi abitazione»;

che il rapporto Istisan 98/31 redatto dall'Istituto superiore di sanità «Tumori e malattie neuro-degenerative in relazione all'esposizione a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz: rassegna degli studi epidemiologici» nelle conclusioni rileva sull'incidenza di leucemie infantili o leucemie linfatiche croniche il ruolo dell'esposizione a campi magnetici e a bassissima frequenza nell'eziologia di questi tumori;

che il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 pone la prevenzione da inquinamento elettromagnetico tra gli obiettivi primari sulla base di un principio cautelativo tramite l'adozione di obiettivi di qualità;

che la recentissima circolare emanata in data 3 agosto 1999 dal Ministero dell'ambiente obbliga «le aziende esercenti linee elettriche ad alta tensione a presentare, con la massima urgenza, progetti di risanamento finalizzati al raggiungimento di valori di induzione magnetica non superiori a 0,2 microtesla in vicinanza di luoghi frequentati da bambini,

si chiede di sapere se i Ministri interessati ritengano opportuno emanare una circolare che fissi in modo tassativo i limiti minimi di distanza degli elettrodotti dalle abitazioni civili e per quelli già installati, stabilisca un determinato valore di amperaggio che rispetti i parametri fondamentali di prevenzione per la salute della popolazione.

(4-17033)

(4 novembre 1999)

Risposta. – La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, eccetera), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International commission on non ionizing radiation protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché raccomandati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), dall'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), dall'International radiation protection association (IRPA) e dalla stessa Unione europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto superiore di sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50-60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che «nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ... *omissis* ...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non è in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz, campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'ISPESL – Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati «obiettivi di qualità» mediante l'indicazione di «valori indice», distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto superiore di sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in

solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'ISPESL, un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile l992 (elettrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'ambiente, ad emanare il decreto datato 2 giugno 1997.

Tale decreto ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di ambiente, sanità, poste e telecomunicazioni, industria, commercio e artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato-regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Si precisa, inoltre, che il Ministero della sanità, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, ha provveduto recentemente a predisporre due schemi di decreti concernenti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettrici e magnetici generati dalle linee elettriche ad alta tensione (frequenza industriale di 50 Hz), ai fini della prevenzione non solo degli effetti acuti (come già stabilito per gli

ambienti di vita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992), ma anche dei possibili rischi a lungo termine conseguenti ad una esposizione prolungata nel tempo.

I suddetti schemi di decreto dovranno essere, peraltro, attuativi del citato disegno di legge n. 4816, che ha esplicitamente previsto, all'articolo 4, quale competenza esclusiva dello Stato, la fissazione dei suddetti valori limite, anche con la previsione di adeguate fasce di rispetto degli elettrodotti nei confronti degli edifici abitativi.

Conseguentemente, solo al termine dell'*iter* parlamentare del disegno di legge sarà possibile emanare una specifica circolare esplicativa sull'attuazione della nuova normativa nel settore delle linee elettriche ad alta tensione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(6 marzo 2000)